

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

468^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1971

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione di domande Pag. 23808

COMMISSIONE PARLAMENTARE

Nomina di membri 23807

CONGEDI 23807

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 23807

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 23807

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 23807

Seguito della discussione:

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612); « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), d'iniziativa del senatore Nen-

cioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), di iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per la immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga:

PRESIDENTE Pag. 23813 e *passim*
BERTOLA, *relatore* 23812 e *passim*
BETTIOL 23818, 23836
BONADIES 23820
CARRARO 23835, 23836

468ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

5 MAGGIO 1971

CHIARIELLO	Pag. 23813 e <i>passim</i>
* CIFARELLI	23813 e <i>passim</i>
CODIGNOLA	23815, 23828, 23847
DINARO	23820, 23830, 23846
FORTUNATI	23832, 23844
MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	23812 e <i>passim</i>
NENCIONI	23812
* PELLICANÒ	23813, 23833, 23846
PERNA	23840 e <i>passim</i>
PIOVANO	23836
ROMANO	23812

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	23850
--------------------	-------

Per lo svolgimento di interpellanza:

PRESIDENTE	Pag. 23849
* JANNUZZI	23849

Per lo svolgimento di interrogazioni:

MARULLO	23849, 23850
RUSSO, <i>Ministro senza portafoglio</i>	23849

PER UNA RICHIESTA A PARLARE SU ARGOMENTO NON ALL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE	23808
MARULLO	23808

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

TORELLI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Togni per giorni 10.

Annunzio di nomina di membri di Commissione parlamentare

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile sugli interventi nel settore aeroportuale, previsti dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 111, i senatori Aimoni, Avezzano Comes, Caron, Corrias Efisio, Maderchi, Perri, Piccolo, Pinto, Raia e Salari.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato da gas di scarico provenienti dagli autoveicoli equipaggiati con motori ad accensione comandata » (1389-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica e nuove norme per l'utilizzo delle somme ivi previste » (1712).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

CALEFFI, CIFARELLI, BRUSASCA, ANTONICELLI, PREMOLI e D'ANDREA. — « Pensione straordinaria allo scrittore Riccardo Bacchelli » (1711).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna » (929-B);

« Elevazione da lire 7 miliardi a lire 10 miliardi del fondo speciale di riserva (fondo di dotazione) della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » (1686);

« Aumento del capitale sociale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma » (1687);

« Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro » (1688);

« Proroga a favore dell'UNIRE dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei ca-

valli e riduzione dell'aliquota di tributo sulle scommesse accettate in occasione delle corse dei cani » (1702), previo parere della 8ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Autorizzazione di un'ulteriore spesa per la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma da piazza Risorgimento a Termini e ad Osteria del Curato e modifica dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, numero 1145 » (1695), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . Comunico che il Ministro *ad interim* di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

— contro il signor Lupis Giuseppe, per il reato di vilipendio del Parlamento (articolo 290 del Codice penale). (*Doc. IV*, n. 51);

— contro il senatore Fermariello, per il reato di cui agli articoli 32 e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificati dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (esecuzione di costruzione di altezza superiore a quella prevista nella licenza). (*Doc. IV*, n. 52);

— contro il senatore Cavezzali, per i reati di: *a*) peculato continuato aggravato (articoli 61 n. 7, 81 capoverso e 314 del Codice penale); *b*) interesse privato continuato in atti di ufficio (articoli 81 e 324 del Codice penale); *c*) concorso in interesse privato continuato in atti di ufficio (articoli 110, 324 e 81 capoverso, del Codice penale). (*Doc. IV*, n. 53).

Per una richiesta a parlare su argomento non all'ordine del giorno

M A R U L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Per quale motivo?

M A R U L L O . Per rivolgere una richiesta al Governo.

P R E S I D E N T E . Senatore Marullo, le faccio presente che, ai sensi dell'articolo 84, quinto comma, del nuovo Regolamento, coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612); « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Riforma dell'ordinamento universitario »; « Modifica dell'ordinamento universitario », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università », d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università », d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università », d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti de-

mocratici degli studenti nella scuola », d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti », d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università », d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari », d'iniziativa del senatore Tanga.

Passiamo all'esame dell'articolo 19 e dei relativi emendamenti, in precedenza accantonati. Si dia nuovamente lettura dell'articolo 19.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 19.

(Dottorato di ricerca).

Il dottorato di ricerca è qualifica accademica valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Esso si consegue nel dipartimento da coloro che, dopo la laurea, vi abbiano svolto attività di studio e di ricerca per almeno un quadriennio e che presentino, a conclusione di essa, risultati di valore scientifico riconosciuto da una commissione formata da tre docenti di ruolo, di cui uno designato dal dipartimento di provenienza del candidato e due da altrettanti dipartimenti, uguali od affini, di altre università, scelti per sorteggio.

Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato ad annuali verifiche della validità delle ricerche in corso. Tali verifiche sono effettuate presso i dipartimenti abilitati, a norma del disposto del successivo comma, a rilasciare il titolo predetto.

Il Consiglio nazionale universitario determina i dipartimenti presso i quali, per efficienza di attrezzature e numero di docenti, può essere conseguito il dottorato di ricerca; il Consiglio stesso cura la conservazione e l'annuale aggiornamento dell'elenco dei dipartimenti abilitati al rilascio del titolo e dei settori di ricerca per i quali il titolo medesimo può essere conseguito.

I liberi ricercatori possono avvalersi delle attrezzature e dei servizi del dipartimento,

nei limiti da questo stabiliti. Essi, per il conseguimento del dottorato di ricerca, sono sottoposti alle verifiche annuali di cui al secondo comma e, in ordine ai risultati della loro attività di studio e di ricerca, debbono ottenere il riconoscimento indicato nel primo comma del presente articolo.

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

T O R E L L I , *Segretario:*

Sopprimere l'articolo.

19. 10 P E R N A , R O M A N O , P I O V A N O , F O R T U N A T I , S O T G I U , R E N D A , F A R N E T I
Ariella, ROSSI, CINCIARI RODANO
Maria Lisa

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Dottorato di ricerca)

« Il dottorato di ricerca è qualifica accademica valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Esso si consegue nel dipartimento, secondo le modalità fissate dagli Statuti, da coloro che, dopo la laurea, vi abbiano svolto, in qualità di ricercatore, attività di studio e di ricerca per almeno un quadriennio e che vi abbiano conseguito, a conclusione di essa, risultati di valore scientifico riconosciuto da una commissione formata da tre docenti di ruolo, di cui uno designato dal dipartimento di provenienza del candidato e due da altrettanti dipartimenti, uguali od affini, di altre università, scelti per sorteggio. I risultati delle ricerche del candidato sono previamente trasmessi dalla commissione giudicatrice per le eventuali osservazioni ai dipartimenti uguali od affini delle altre università.

Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato ad annuali verifiche della validità degli studi e delle ricerche in corso.

Il CNU accerta preventivamente l'esistenza, presso i dipartimenti, di attrezzature e di personale docente idonei a garantire lo svolgimento delle attività dirette al conseguimento del dottorato di ricerca.

I dipartimenti possono ammettere alle attività connesse al conseguimento del dottorato di ricerca anche altri studiosi, in misura non superiore ad un quinto dei ricercatori assegnati a ciascun dipartimento, ai quali si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo. Per tali studiosi il periodo di studi e di ricerca previsto non può essere minore di sette anni.

Nel quadriennio o nel settennio considerati nei commi precedenti possono essere riconosciuti dal dipartimento anche periodi di attività svolti presso università o istituti universitari di altri Paesi o presso enti nazionali di ricerca ».

19. 13

LA COMMISSIONE

All'emendamento 19. 12 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nel quadriennio o nel settennio considerati nei commi precedenti possono essere riconosciuti dal dipartimento anche periodi di attività svolti presso università o istituti universitari di altri Paesi o presso enti nazionali di ricerca ».

19. 12/1

SALARI, ZACCARI, BALDINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il dottorato di ricerca è qualifica accademica valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Esso si consegue nel dipartimento, secondo le modalità fissate dagli Statuti, da coloro che, dopo la laurea, vi abbiano svolto, in qualità di ricercatore, attività di studio e di ricerca per almeno un quadriennio e che vi abbiano conseguito, a conclusione di essa, risultati di valore scientifico riconosciuto da una commissione formata da tre docenti di ruolo, di cui uno designato dal dipartimento di provenienza del candidato e due da altrettanti dipartimenti, uguali od affini, di altre università, scelti per sorteggio. I risultati delle ricerche del candidato sono previamente trasmessi dalla commissione giudicatrice per le eventuali osservazioni ai dipartimenti eguali od affini delle altre università.

Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato ad annuali verifiche della validità degli studi e delle ricerche in corso.

Il dottorato di ricerca può essere attuato a decorrere da due anni dall'entrata in vigore della presente legge. In ogni caso la istituzione è subordinata all'autorizzazione del CNU, che si accerta dell'esistenza di idonee attrezzature e di un numero adeguato di docenti.

I dipartimenti possono ammettere alle attività connesse al conseguimento del dottorato di ricerca anche altri studiosi, in misura non superiore ad un quinto dei ricercatori assegnati a ciascun dipartimento, ai quali si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo. Tuttavia per tali studiosi il periodo di studi e di ricerca previsto non può essere minore di sette anni ».

19. 12

IL GOVERNO

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Le regole dei corsi per il conferimento del dottorato di ricerca sono determinate dagli statuti di ciascuna Università.

Le modificazioni degli statuti delle Università riguardanti le regole dei corsi per il dottorato di ricerca, prima di divenire esecutive, devono essere comunicate al Consiglio nazionale universitario, che esercita su di esse controllo di legittimità e di merito con richiesta motivata all'Università interessata di esaminare le proprie proposte.

Ove le autorità competenti dell'Università approvino nuovamente le modificazioni statutarie rinviate dal Consiglio nazionale universitario, senza seguirne le indicazioni, il Ministro della pubblica istruzione può richiedere che il testo definitivo dello Statuto venga emesso con decreto del Capo dello Stato.

Contro tale decreto l'Università interessata può ricorrere al Consiglio di Stato che decide giudicando anche nel merito ».

19. 1

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al primo comma, dopo le parole: « per almeno un quadriennio », *inserire le altre:* « , che abbiano prestato, per almeno un semestre, attività didattica e di ricerca in una Università straniera ».

19.6 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Al primo comma, sostituire le parole: « risultati di valore scientifico riconosciuto », *con le altre:* « una tesi che per il suo valore scientifico sia riconosciuta degna di pubblicazione ».

19.7 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Nel quadriennio considerato nel comma precedente possono essere computati anche periodi di attività svolti ai sensi del punto d) dell'articolo 53 presso università o istituti universitari o postuniversitari di altri Paesi ».

19.5 SALARI, ZACCARI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« In nessun caso i corsi di dottorato di ricerca potranno avere una durata inferiore ad un minimo di tre anni: al termine di ciascuno dei tre anni gli allievi sono sottoposti a verifiche sulla validità delle ricerche e degli studi compiuti od in corso ».

19.2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

Dopo il secondo comma inserire il seguente:

« Le Università sono autorizzate, anche in base a quanto previsto dal nono comma dell'articolo 27, a riconoscere, ai fini del conseguimento del dottorato di ricerca, studi e ricerche compiute presso organi del Con-

siglio nazionale delle ricerche, ed a concordare l'utilizzazione delle attrezzature di tali organi da parte di ricercatori universitari, al fine del conseguimento del dottorato di ricerca ».

19.9 BALDINI, LIMONI, MAZZOLI

Sopprimere il terzo comma.

19.3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

Sopprimere il terzo comma.

19.8 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Il conferimento del dottorato di ricerca è subordinato ad un giudizio per titoli ed esami da parte di una apposita Commissione, formata da cinque professori di ruolo od associati della materia, per cui è richiesto il dottorato, o di materie affini; uno dei quali professori è designato dal Dipartimento e gli altri quattro sono designati mediante sorteggio fra tutti i titolari della materia o di materie affini, insegnanti nelle Università italiane ».

19.4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ai fini del conseguimento del dottorato di ricerca sono tuttavia utili gli anni di attività prestata, anche antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, dai borsisti nominati a norma della legge 24 febbraio 1967, n. 62 ».

19.11 DE LUCA

BERTOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ieri il Presidente della nostra Assemblea, usando un articolo del nuovo Regolamento, aveva rimandato l'articolo 19 in Commissione per completare un comma, contenente una disposizione di carattere transitorio. Questa mattina la Commissione pubblica istruzione si è riunita, ha esaminato l'articolo sostitutivo proposto dal Governo e la questione per la quale era stato rimandato in Commissione. Essa ha formulato un articolo aggiuntivo da collocare nelle norme transitorie. L'articolo del Governo con leggere modifiche e l'articolo aggiuntivo sono già stati pubblicati nel fascicolo nono dove sono raccolti gli ultimi emendamenti. È inutile dire, signor Presidente ed onorevoli colleghi, che, essendo un testo presentato dalla Commissione, il relatore non può che essere d'accordo.

PRESIDENTE. L'emendamento 19.0.2, essendo un articolo aggiuntivo, sarà esaminato successivamente.

BERTOLA, *relatore*. D'accordo, signor Presidente.

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Signor Presidente, l'emendamento presentato dalla Commissione in sostanza si riferisce alla filosofia che animava i nostri emendamenti, cioè che dovessero essere gli statuti delle università a dare corpo, forma e dinamica al dottorato di ricerca. Ora, a parte qualche alinea col quale non siamo d'accordo, potremmo votare a favore di questo emendamento ritirando i nostri perchè esso in sostanza accoglie quello che era lo spirito dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 19.13.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento 19.13 della Commissione che sostanzialmente è il risultato del lavoro di perfezionamento svolto sulla base dell'emendamento 19.12 del Governo.

ROMANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO. Signor Presidente, il Gruppo comunista ribadisce la sua opposizione all'istituzione del dottorato di ricerca anche nel nuovo testo formulato dalla Commissione. La nostra opposizione è determinata sostanzialmente da due motivi che vogliamo qui riaffermare: l'istituzione del dottorato di ricerca potrebbe significare una ulteriore dequalificazione dei titoli di studio universitari anche in relazione alla decisione di iscrivere nel diploma di laurea gli esami sostenuti. Il secondo motivo è che l'istituzione del dottorato di ricerca potrebbe portare al declassamento di alcune università, soprattutto delle piccole università ed in particolare delle università meridionali se è vero, come si dice nel testo, che il consiglio nazionale universitario, prima di autorizzare l'istituzione del dottorato di ricerca, dovrà accertarsi dell'esistenza nelle università di idonee attrezzature e di un numero adeguato di docenti. Evidentemente questo accertamento non potrà non tener conto delle condizioni nelle quali versano tante delle nostre università, per cui c'è la preoccupazione che il consiglio nazionale universitario nell'autorizzare l'istituzione del titolo non terrà conto delle esigenze delle piccole università e soprattutto delle università meridionali.

Votiamo contro l'istituzione del dottorato di ricerca anche se l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione ne rinvia di due anni l'attuazione. Evidentemente con questa proposta la Commissione vorrebbe andare incontro alle richieste che avevamo formulato, ma in effetti quella nostra richiesta era integrata dalla proposta di una verifica parlamentare dello stato di attuazione della riforma dell'università, soprattutto

to in relazione alla istituzione del dipartimento. I due anni di tempo potranno essere sufficienti alla istituzione dei dipartimenti, ma se non ci sarà una verifica parlamentare, come chiedevamo, la figura del dottore di ricerca potrebbe emergere dal testo approvato dalla Commissione confusa e contraddittoria.

Per tutti questi motivi, onorevole Presidente, il Gruppo comunista voterà contro l'articolo 19 nel testo proposto dalla Commissione.

PELLICANÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PELLICANÒ. A nome del Gruppo del PSIUP, dichiaro che voteremo contro l'emendamento per i motivi che abbiamo addotto durante la discussione generale e per quelli che abbiamo enucleato dal dibattito sugli emendamenti. Sono motivi che abbiamo preso in considerazione, che abbiamo ribadito e di cui non si è tenuto nessun conto. Ecco perchè intendiamo votare contro l'emendamento.

CHIARIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARIELLO. Questo argomento è stato oggetto di discussione pochi giorni fa, quando si parlò dell'abolizione del dottorato di ricerca o del rinvio di sei o sette anni dell'istituzione di questo titolo. La Commissione ha proposto un semplice rinvio di due anni. Siamo invece favorevoli al mantenimento del dottorato di ricerca, ma non perchè la cosa ci entusiasmi, come non ci entusiasma tutta questa nuova strutturazione, così come è stata concepita. Intendiamo il dottorato di ricerca come l'espressione di una università di *élite*, nel senso buono della parola, nel senso cioè dei meriti degli studiosi. Ci troviamo invece di fronte ad una università di massa, che sta per scoppiare e rischiamo di legiferare così come abbiamo fatto per la legge di riforma

ospedaliera, con la quale abbiamo creato una enorme quantità di personale medico e infermieristico...

PRESIDENTE. Senatore Chiariello, debbo richiamarla all'argomento e dirle che non deve riaprire la discussione generale.

CHIARIELLO. Ma qui entra in campo tutta la discussione generale perchè si chiede l'abolizione dell'articolo. Pur essendo contrari a questa istituzione nel modo in cui la si vuole concepire, riconosciamo tuttavia che è l'unico aggancio che ci fornisce questa legge per poter offrire un traguardo ai giovani che si avviano alla carriera universitaria, ai quali del resto non si offre niente perchè nei primi anni diamo delle borse di studio, e poi non diamo più niente. Invece, con la prospettiva del dottorato di ricerca, si offre qualcosa di altamente dignitoso e i giovani si potranno cimentare in modo estremamente serio, il che permetterà loro di presentarsi dignitosamente agli esami per docente unico. Questa la ragione per cui insistiamo che sia mantenuto il dottorato di ricerca nella sua integrità.

PRESIDENTE. Mi dispiace insistere, ma voglio farle notare che l'articolo sostitutivo proposto dalla Commissione non sopprime affatto il dottorato di ricerca.

CHIARIELLO. Ma si rimanda di due anni. Comunque, poichè abbiamo inteso ancora una volta che colleghi della sinistra vogliono assolutamente abolire il dottorato di ricerca, io faccio proprio il discorso opposto, e, non potendo avere di più, preferisco la formulazione che prevede questo istituto tra due anni.

CIFARELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CIFARELLI. Onorevole Presidente, vorrei semplicemente motivare il pieno assenso a questa formulazione conclusiva del-

l'articolo 19, e questo per una ragione: perchè mi ero fatto portatore presso gli altri Gruppi della maggioranza di alcune esigenze circa la concezione originaria del dottorato di ricerca, esigenze che vedo sostanzialmente accolte. I motivi erano principalmente due: il primo riguardava la possibilità della massima pubblicità e di un concreto controllo scientifico nel mondo universitario circa il conferimento del dottorato di ricerca. Queste aule risuonano ancora delle critiche mosse alla deformazione dell'istituto della libera docenza; purtroppo le conosciamo tutti in vari modi, perchè quelle che meglio si conoscono sono le deformazioni anzichè le realtà positive di istituzioni preesistenti.

Sappiamo tutti come in concreto la libera docenza si fosse trasformata in qualche cosa di molto criticabile; questo è un nuovo istituto che vogliamo sia assolutamente immune da quei difetti, da quelle deformazioni. È un istituto per il quale certo è giovevole il controllo scientifico, la pubblicità. Il sistema della comunicazione ai dipartimenti di altre università dei risultati delle ricerche, prima che la commissione giudicatrice per il conferimento del dottorato di ricerca abbia a pronunciarsi, mi pare che risponda non solo al principio del controllo, fondamentale in democrazia, ma anche ad una responsabilizzazione della commissione giudicatrice stessa.

La seconda istanza della quale mi ero fatto portatore riguarda la possibilità di conseguire il dottorato di ricerca, che deve essere strettamente ancorata alla qualità di ricercatori nel dipartimento e col dipartimento, ma non commessa indissolubilmente alla qualità di borsista. In realtà una borsa può essere conseguita o non conseguita, in quanto si tratta di concorsi che hanno le loro alee; soprattutto non vogliamo che si crei una specie di corporazione di borsisti che poi diventi corporazione di ricercatori e poi di dottori di ricerca. Perciò abbiamo chiesto — e sono lieto di poter sottolineare che ciò sia stato accolto — che sia ammesso anche, con le cautele dovute e in base alla ricerca effettivamente fatta, l'ingresso laterale, come si dice, cioè la possibi-

lità che altri studiosi abbiano a conseguire il dottorato di ricerca; naturalmente non studiosi che comunque si presentino per conseguire il dottorato di ricerca, perchè in tal caso sarebbe un far risorgere l'antica libera docenza, bensì studiosi che debbano poi partecipare all'attività di studio e di ricerca del dipartimento, pur non essendo borsisti.

Mi pare che entrambe queste due innovazioni rispetto al testo della Commissione possano essere considerate migliorative, ed entrambe le troviamo nel testo ora rimesso all'esame del Senato. Questi i motivi per cui con convinzione do il mio voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 19.13 proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I restanti emendamenti o sono preclusi dalla votazione testè effettuata o erano già stati ritirati o dichiarati preclusi nella seduta precedente.

Passiamo quindi all'emendamento 19.0.2, presentato dalla Commissione. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art.

« Le attività per il conseguimento del dottorato di ricerca avranno inizio due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

I periodi di cui ai commi primo ed ultimo dell'articolo 19 possono essere ridotti di un periodo massimo di due anni, per coloro che abbiano svolto attività scientifiche, riconosciute dai dipartimenti, presso università italiane o straniere, oppure presso istituti nazionali di ricerca, nel quadriennio antecedente o in quello susseguente alla entrata in vigore della presente legge.

Il disposto di cui al comma precedente si applica entro e non oltre i sette anni successivi all'entrata in vigore della legge stessa ».

BERTOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA, *relatore*. Signor Presidente, prima di tutto desidero far osservare a lei ed ai colleghi che il testo dell'emendamento, così come è stampato, contiene un piccolo errore. Infatti nella penultima riga del secondo comma invece di leggere: « in quello susseguente alla » bisogna leggere: « nel biennio susseguente alla ». Perciò il testo nell'ultima frase risulta in questo modo: « oppure presso istituti nazionali di ricerca, nel quadriennio antecedente o nel biennio susseguente all'entrata in vigore della presente legge ». Si tratta di un errore tipografico per cui le sarei grato se volesse farlo correggere.

Per quanto riguarda poi l'illustrazione di questo articolo aggiuntivo, essa è già stata fatta in parte nella discussione di ieri, comunque si possono aggiungere poche parole. Noi abbiamo stabilito che l'attività di ricerca del dottorato avrà inizio due anni dopo l'entrata in vigore della legge, e ciò è spiegabile perchè il dottorato di ricerca si consegue in un dipartimento e abbiamo dato un termine per la istituzione dei dipartimenti. Posto questo fatto, la Commissione si è fatta carico — e ne avevo accennato ieri — del problema relativo a coloro che attualmente sono già laureati ed hanno in parte già svolto un'attività scientifica. Si è pertanto posta l'esigenza di non far tardare troppo, per questi, il conseguimento del dottorato di ricerca. Ecco perchè in questo articolo, da inserire nelle norme transitorie, vi è scritto che per alcuni laureati vi può essere una riduzione del tempo fino ad un termine massimo di due anni. In tal modo si spera di coprire una situazione che si è andata creando nell'ambito delle nostre università e tra i nostri ricercatori.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

CODIGNOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Vorrei fare una osservazione di carattere formale che mi sembra però necessaria. Nell'articolo 19 si accenna alla validità delle attività svolte anche presso enti nazionali di ricerca. Invece nell'articolo che stiamo votando, il 19-bis, pur volendo affermare lo stesso concetto, si parla di istituti nazionali di ricerca. Non vorrei che questa diversità di dizione creasse poi degli equivoci di interpretazione, dato che la Commissione ha ritenuto di considerare l'identico caso tanto all'articolo 19 quanto all'articolo 19-bis. Siccome abbiamo già votato l'espressione: « enti nazionali di ricerca », propongo di sostituire nel testo dell'articolo 19-bis le parole: « istituti nazionali » con le altre: « enti nazionali ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sulla proposta del senatore Codignola.

BERTOLA, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.2 con la correzione indicata dal relatore e con la modifica proposta dal senatore Codignola. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Essendo stato già approvato l'articolo 20, passiamo agli articoli aggiuntivi che si propone di inserire dopo di esso. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art.

« Il Governo è delegato ad emanare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge norme regolamentari riguardanti:

a) la discipline dei docenti universitari;
b) i provvedimenti che possono essere presi per le infrazioni disciplinari;

c) gli organi che devono provvedere alla proposta delle sanzioni, curando che tali organi siano da eleggere nel seno del dipartimento al quale appartenga il docente sottoposto al procedimento;

d) gli organi che provvedono alla determinazione delle eventuali sanzioni, da eleggere nel seno del Consiglio di ateneo in primo grado, e del Consiglio nazionale universitario in secondo grado, stabilendo le modalità dei relativi ricorsi.

Nell'emanazione delle norme di cui al presente articolo il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi:

1) l'autonomia di ricerca deve conciliarsi col dovere di insegnamento;

2) l'autonomia di ricerca deve essere subordinata alle direttive generali dettate dal consiglio di dipartimento;

3) contro le determinazioni degli organi di governo dipartimentale deve essere dato ricorso al Consiglio di ateneo;

4) le sanzioni disciplinari devono essere deliberate previa contestazione di addebito e audizione dell'incolpato al quale deve essere concesso diritto di difesa;

5) le sanzioni devono armonizzarsi con quelle stabilite per i pubblici impiegati ».

20. 0. 1

TRABUCCHI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art.

« E ripristinato l'istituto della libera docenza di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

L'abilitazione alla libera docenza è titolo puramente scientifico che si rilascia unicamente per l'esercizio della libertà d'insegnamento tutelata dal comma primo dell'articolo 33 della Costituzione allo scopo di impartire i corsi di cui all'articolo 117 del citato regio decreto n. 1592.

I liberi docenti che siano chiamati a ricoprire le cariche di cui al primo e secondo comma dell'articolo 29 hanno diritto di sospendere la loro attività accademica senza pregiudizio per quanto concerne la loro conferma di cui al seguente comma.

I liberi docenti per conservare il titolo debbono ottenerne conferma ogni triennio. La conferma è decisa dai Consigli di dipartimento in base alla valutazione dell'impegno posto dal libero docente nell'adempimento dei suoi doveri accademici e nello svolgimento delle attività di ricerca scientifica e di studio.

Contro il provvedimento di negata conferma di cui al quarto comma i liberi docenti possono ricorrere al Consiglio nazionale universitario che decide in maniera definitiva.

Sono abrogate tutte le norme che prevedono particolari benefici nelle carriere sanitarie, amministrative e d'insegnamento per tutti coloro che siano in possesso di abilitazione alla libera docenza ».

20. 0. 2 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza del senatore Trabucchi, dichiaro decaduto l'emendamento 20. 0. 1 da lui presentato.

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, so di difendere una causa perduta in partenza, perchè si tratta di un argomento che è diventato tabù, ma ho il dovere di riparlare, perchè voglio che certi punti siano ben fissi e ben determinati nello svolgimento di questa discussione. Debbo ritornare su un punto sul quale ho insistito già numerose altre

volte. Abbiamo fatto un passo drastico quando abbiamo proposto l'abolizione della libera docenza. Naturalmente su questo tema si sono dette una grande quantità di cose, alcune giuste e infinite altre non giuste.

Ingiusto è stato soprattutto quello che si è detto — che in parte è vero — per quanto riguarda la facoltà di medicina dove effettivamente ci sono state molte libere docenze alcune delle quali sfruttate soprattutto ai fini professionali. Ciò quindi ha dato la possibilità di critiche e soprattutto si è avuta una enorme quantità di liberi docenti. Debbo far rilevare che questa imputazione si fa alle libere docenze per quanto è avvenuto soprattutto nella facoltà di medicina e questo sotto un certo punto di vista è ingiusto perchè sono proprio coloro che più la condannano che sono stati i principali responsabili. Se una istituzione che ha un passato glorioso nella nostra cultura e nella nostra università ha potuto anche degenerare in qualche punto non è stato per l'usura del tempo: è stato soprattutto per l'usura degli uomini che può far cadere una istituzione simile.

Dirò che abbiamo sentito qui dall'egregio senatore Cassano cose molto giuste, anche se molto rigorose nei riguardi della libera docenza perchè egli si riferiva alla facoltà di medicina ed aveva ragione. Debbo però ricordare, come gli dissi anche in privato e in pubblico, che quando le commissioni di esame approvavano in blocco, come hanno fatto in medicina, 60-70 concorrenti di una materia professionale ogni anno, era proprio perchè la si voleva far degenerare. Quando poi si dà questa libera docenza senza la possibilità di esercitarla dignitosamente, mettendo mille ostacoli ad un suo proficuo ed elevato esercizio, allora si comprende che è stata ridotta al lumicino questa istituzione, ben altrimenti gloriosa in altri tempi.

Debbo dire però che non bisogna guardare solo alla facoltà di medicina ma anche ad altre facoltà come per esempio a quella di scienze matematiche o a quella di ingegneria, dove la libera docenza diventa quasi fondamentale in quegli istituti e in quei corsi di studi, per cui volerla completa-

mente abbandonare significa commettere un grosso errore da parte nostra che stiamo oggi legiferando in tema di università. E vi dico il perchè. Diciamo sempre di aver bisogno di molti insegnanti; sì, è giusto, perchè essendovi tanti studenti occorrono tanti e tanti insegnanti. Contemporaneamente, però, non essendovi attrezzature adeguate, quando una cattedra è stata sdoppiata (potrei dire che « ha partorito » in quanto da una sono diventate quattro, cioè in una università da una cattedra sono sorti tre o quattro istituti), è avvenuto che le camere di quell'istituto sono rimaste le stesse, divise nei tre o quattro istituti; in altri termini quattro ex aiuti, ex assistenti che erano già arrivati in cattedra e stavano nelle altre città d'Italia sono stati richiamati ed hanno costituito queste tre o quattro cattedre. Avete veramente servito l'università in questa maniera? Non l'avete fatto, perchè avete lasciato lo stesso numero di camere, lo stesso numero di aule, le stesse attrezzature: avete soltanto moltiplicato per uno o due o tre il numero dei professori.

Tutto questo può essere anche utile in attesa che si formino questi grandiosi istituti di là da venire; ma intanto, quando c'è un libero docente bravo, il quale non chiede nulla, non vuole stipendi, ma che è all'altezza della situazione e che, come noi diciamo in questo articolo aggiuntivo, ogni tre anni viene controllato nelle sue capacità, al quale vengono inibite altre attività dal momento che fa questo insegnamento, ebbene non vedo il perchè si debba abolire tale insegnamento, che è diffuso dovunque all'estero, come il cosiddetto *Privatdozent* che hanno i tedeschi, e lo si voglia oggi buttare nel cestino, togliendolo dalla gerarchia dei valori universitari. Nel nostro emendamento diciamo che ogni triennio i liberi docenti debbono chiedere ed ottenere la conferma e che questa è decisa « dai consigli di dipartimento in base alla valutazione dell'impegno posto dal libero docente nello adempimento dei suoi doveri accademici... ».

Mi sembra che sia nell'economia generale di questa legge poter avere altri insegnanti, senza essere obbligati a nuove infrastrutture, anche perchè, se facessimo diversa-

mente, creeremmo sì quei ventiduemila professori, ma non creeremmo le strutture per tale numero di professori. Pertanto, dal momento che abbiamo un corpo di docenti che selezioniamo volta per volta e che per poter essere nominati di nuovo liberi docenti debbono dare una dimostrazione delle loro capacità didattiche e dei loro aggiornamenti culturali, ritengo che l'istituto della libera docenza non sia da abolire. Probabilmente questo è un discorso gettato nel vuoto, perchè così vanno le cose; perchè così si è deciso in alto loco, perchè così debbono andare le cose. Ebbene vadano pure in tale maniera; ma ritengo di aver fatto il mio dovere puntualizzando questa situazione.

BETTIOL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL. Desidero parlare su questo emendamento; sarò magari forse l'avvocato delle cause perdute ...

FORTUNATI. L'ha detto anche chi l'ha preceduta.

BETTIOL. Saremo in due: aumento il numero degli avvocati delle cause perdute nella speranza che diventi una causa vinta.

PRESIDENTE. Ma lei è anche un bravo avvocato.

BETTIOL. Lei è troppo gentile, signor Presidente; sono avvocato spesso denunciato per la mia attività un po' troppo virulenta.

Ritengo che l'istituto della libera docenza anzitutto non sia in contrasto con il dottorato di ricerca; siamo su due binari diversi perchè il dottorato di ricerca è fatto per quei giovani i quali entrano nel dipartimento o liberi o schiavi o coatti per ricercare, per approfondire, per studiare, per fare uno sforzo onde la nostra conoscenza rispetto ai problemi dell'ignoto sia sempre meglio approfondita e l'orizzonte si allarghi sempre di più. Quindi hanno uno scopo precipuo

di carattere scientifico in funzione però di quello che sarà domani il loro inserimento nella carriera universitaria perchè un dottore di ricerca che rimanga tutta la vita dottore di ricerca è come un merlo che sta tutta la vita nella gabbia, cioè non serve a niente. Bisogna che il dottore di ricerca vinca il suo concorso e soltanto quando avrà vinto il suo concorso lo sforzo fatto durante i 4, 6, 7 anni sarà premiato. Quindi il binario del dottore di ricerca è bene segnato da questa direttiva che ha come fine, come traguardo, una vittoria concorsuale e l'inserimento nei ruoli universitari; e gli anni spesi nello studio, nella ricerca comprovano poi con l'esame o con la prova del concorso che la persona è preparata; ma siamo pur sempre nell'ambito di un insegnamento ufficiale, vorrei dire (usando una parola oggi molto di moda) di un insegnamento diretto, di un insegnamento che può seguire certe determinate direttive, di un insegnamento programmato che potrebbe in certe situazioni anche pregiudicare la libera ricerca scientifica dell'individuo che si applica nello studio. Non dimentichiamo che abbiamo dei maestri dalla fortissima personalità i quali veramente anche dal punto di vista culturale, per usare una brutta parola, schiavizzano l'intelligenza degli assistenti e dei subordinati per cercare, costi quello che costi, una determinata soluzione che possa portare acqua al loro mulino. E questa, a mio avviso, non è libera ricerca, non è libera scelta ma è scelta programmata; e specie questa programmazione del titolare o dei titolari del dipartimento domani potrebbe essere anche una programmazione non ideale o comunque non pertinente alle esigenze del momento storico-culturale che il Paese in un dato periodo attraversa. Ecco perchè io ho delle preoccupazioni pur avendo votato come voterò gli articoli sul dottorato di ricerca; è chiaro che non li ho votati con soverchio entusiasmo perchè io ho paura della scienza programmata e ho paura del dipartimento che mi programma la scienza perchè la scienza è qualcosa di tipicamente individualistico legata al temperamento, all'inclinazione, alla passione, allo sforzo di ricerca della persona singola.

La scienza — e parlo delle scienze giuridiche — non è una scienza monotetica, ma idiografica nel senso che guarda al singolare non al plurale, non guarda alle leggi generali ma alla comprensione del fatto singolo, alla cornice storico-culturale nella quale questo fatto si manifesta. La mia preoccupazione, come giurista — ho capito che esistono altre facoltà dove ci sono altre esigenze per cui la riforma forse poteva essere articolata diversamente a seconda delle diverse facoltà o delle esigenze delle diverse facoltà universitarie — la mia preoccupazione dicevo è che il dottorato di ricerca si inserisca in una scelta ufficiale, programmata che può servire sotto certi punti di vista a raggiungere certe finalità di carattere politico ma che può ferire a morte l'iniziativa individuale e la ricerca personale, singolare dello studioso. Ecco perchè la libera docenza — e qui la parola libera ha un grande significato — a mio avviso dovrebbe essere conservata non già per inserire i liberi docenti, costi quello che costi, sul binario dell'insegnamento ufficiale nel quadro dei docenti di ruolo, dei dipartimenti eccetera, ma come espressione di quella libertà di cultura, di quella libertà di pensiero, di quella libertà di orientamento, di quella libertà di opinione che sono il cardine stesso non solo della scienza, ma anche della vita politica, dei valori sui quali la nostra vita politica è basata alla luce della Costituzione. La Costituzione infatti parla della cultura e dell'arte come di manifestazioni assolutamente, completamente libere dello spirito umano.

Badate che dice queste cose un cattolico, sul quale potrebbe gravare qualche ombra, qualche ipoteca. Ma, specie dopo il Concilio Vaticano II, noi abbiamo conquistato in pieno la nostra libertà di ricerca, di orientamento, di formazione della nostra cultura, la libertà di allargare i nostri orizzonti. Altrimenti nelle università potranno insegnare soltanto coloro che hanno vinto un concorso, soltanto coloro che sono gli schiavi dello Stato, gli iloti dello Stato, di questo mostro che divora tutto e che tutto distrugge, di questo Leviatano! Io non sono un anarchico, ma sono un individualista,

quindi credo fortemente nel significato e nel valore della libera ricerca scientifica e della presenza di liberi ricercatori (non nel senso che si diceva ieri) che possano liberamente insegnare nelle università secondo il dettato della Costituzione. Infatti la Costituzione consente ad ogni cittadino che superi un determinato esame e che abbia i titoli necessari, di dare agli altri, sia pure a titolo privato, ma sempre sul piano universitario, il meglio di se stesso; e il meglio di se stesso è quello che ciascuno ha conquistato attraverso anni di lavoro, di fatica, di ricerca per dire una parola nuova o per aprire agli altri un orizzonte nuovo.

Credo che faremmo un grande errore se abolissimo la libera docenza; a parte il fatto, poi, che saremmo l'unico Paese d'Europa a farlo. La libera docenza esiste in Germania, esiste in Francia, esiste dappertutto, tranne che nel mondo anglosassone che ha tutto un altro tipo di scuola, che io certamente non condivido. Credo che la libera docenza esista anche nei Paesi orientali. Ci troveremmo dunque in una situazione veramente strana, nella situazione di un Paese che, mentre proclama nella propria Costituzione la libertà della ricerca scientifica, mentre afferma che l'arte e la cultura sono libere, a un certo punto dice che la libera docenza non deve assolutamente più esistere. Questo è un binario morto, onorevoli colleghi. Sarà un binario d'oro, ma è un binario morto; noi vogliamo che sia un binario di ferro, ma che sia un binario vivo sul quale abbia a camminare la locomotiva del sapere che non è monopolio soltanto dei professori statizzati, dei professori di Stato, ma è monopolio anche dei liberi ricercatori.

Proprio in nome dei valori della cultura, che è libera nella sua essenza, nelle sue manifestazioni, che se non è libera non è cultura, chiedo al Senato della Repubblica di voler meditare su questo punto. Non si tratta di cambiare orientamenti politici o decisioni dogmatiche prese in termini tali da consentire una leggera modifica del testo che sta davanti a noi. Facciamo quindi di buona volontà uno sforzo comune, nel solco della nostra gloriosa tradizione scientifica. Non guardiamo agli abusi: se doves-

simo fare le riforme in funzione degli abusi, poveri noi! Le leggi si fanno guardando al futuro, sia pure cercando di evitare o superare gli abusi del passato. Ma non dobbiamo, in nome di certi abusi verificatisi in passato in determinate facoltà o in determinate situazioni, distruggere un istituto che ha dato alla storia d'Italia tanti valori e tanti uomini veramente degni di considerazione che hanno portato un prezioso contributo allo sviluppo storico e culturale del nostro Paese.

BONADIES. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONADIES. Durante il mio intervento in sede di discussione generale ho già espresso il mio divisamento per quello che si riferisce alla libera docenza. Ritengo che la libera docenza debba rimanere perchè ha retto bene fino adesso. E se negli esami degli ultimi anni questo titolo è stato un po' svalorizzato, credo che basterebbe una maggiore severità per ovviare a questo. Quindi mi dichiaro a favore di questo emendamento.

DINARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINARO. Sono il terzo o quarto avvocato, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, delle cause perse, per quanto io avvocato proprio non sia (e mi dispiace di non esserlo). Dopo le dotte considerazioni fatte testè in particolare dai colleghi Chiariello e Bettiol, mi limito solo a dichiarare, per economia di tempo, la concordanza del nostro Gruppo con tali dichiarazioni, peraltro anche da noi in precedenza largamente sottolineate, ai fini del mantenimento della libera docenza come espressione di un'effettiva e non soltanto verbale libertà di insegnamento a livello universitario.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BERTOLA, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non dirò, certo, che l'articolo aggiuntivo proposto dai nostri colleghi liberali sia incompatibile con quanto abbiamo votato testè a proposito del dottorato di ricerca, perchè il dottorato di ricerca, come del resto ha fatto notare poco fa il nostro collega senatore Bettiol, è qualche cosa di diverso dalla libera docenza. Credo però di poter dire che sarebbe molto inopportuna l'approvazione di questo emendamento perchè avremmo in questo modo due titoli accademici di cui non si sa bene poi individuare la rispettiva funzione.

A proposito della libera docenza domando al nostro Presidente di concedermi qualche minuto perchè è bene che io dica qualche parola in più prima di concludere che non è accettabile dal relatore e dalla maggioranza della Commissione la proposta fatta dai nostri colleghi liberali.

A proposito del problema della libera docenza chi parla ha scritto nella relazione il suo giudizio, cercando di fornire tutti i dati possibili sul problema stesso e ha riportato il parere — testualmente — della Commissione di inchiesta unanimemente espresso; e di quella Commissione di inchiesta facevano parte rappresentanti di tutte le parti politiche del Parlamento italiano ed anche...

DINARO. Troppe volte su tanti altri argomenti avete dimenticato le risultanze delle Commissioni di inchiesta!

BERTOLA, *relatore*. Dicevo che ho riportato nella relazione il parere di quella Commissione di inchiesta di cui facevano parte anche illustri docenti.

Non desidero ora fare qui alcun processo alla libera docenza. Anzi sono il primo ad affermare — e l'ho fatto anche stamattina in Commissione — che non mi associo certo al giudizio di condanna generale sulle libere docenze. Però è molto difficile oggi sostenere la validità, in linea generale, di certi cospicui gruppi di libere docenze, specialmente quelle ottenute nel campo della medicina. Parlo evidentemente in sen-

so generale perchè anche in questo campo vi possono essere ed indubbiamente vi sono delle bellissime o delle magnifiche eccezioni. Ma sono gli argomenti del senatore Bettiol, da bravo avvocato difensore di una causa — come ha detto il senatore Bettiol stesso — perduta in partenza, che possono aver colpito alcune parti o alcuni membri di quest'Assemblea.

Ora, senatore Bettiol, desidero dirle che quando abbiamo istituito il dottorato di ricerca e abolito la libera docenza, non abbiamo scelto fra una ricerca coattivamente programmata e una ricerca libera; questa scelta non l'abbiamo fatta. Il problema della libertà di ricerca lo abbiamo risolto quando abbiamo affrontato la questione dei docenti universitari e abbiamo approvato un articolo in cui si stabilisce esplicitamente che il docente universitario è libero non solo nella ricerca, ma anche nell'insegnamento e nella didattica. Posso anticipare che la Commissione ha tenuto anche presenti alcune giuste osservazioni, relativamente all'articolo 24, provenienti dal Partito repubblicano.

Il senatore Bettiol — mi consenta l'espressione l'illustre collega e amico — ha fatto un gioco di parole perchè, visto che la docenza si definisce libera, ha interpretato questa come una libertà di ricerca. Ma prima di tutto la libera docenza si chiama così perchè deriva dall'antica *licentia docendi*. La libertà non è nella ricerca, ma nella possibilità di insegnare in università italiane; è la cosiddetta docenza privata. La libertà era circoscritta in questo campo. Quindi avrebbe ragione il senatore Bettiol se dicesse che al tempo della libera docenza chi possedeva quel titolo poteva insegnare in una università. Il titolo di dottore di ricerca invece non dà questa possibilità. Se questo era il significato delle parole del senatore Bettiol, egli ha ragione, ma se egli si riferiva ad una libera ricerca in contrapposizione ad una ricerca programmata, non ha ragione. Questa possibilità poi dell'insegnamento privato nell'ambito delle università statali, se vogliamo essere sinceri, è stata più teorica che pratica; vorrei sapere quanti liberi docenti in-

segnano effettivamente come docenti privati nelle università italiane.

B E T T I O L . Tanti.

B E R T O L A , *relatore*. Pochissimi, e poichè sono stato interrotto, tengo a dire che nella relazione ho citato dati su questo argomento e ho specificato quanti si servono della libera docenza nell'insegnamento, sia nel campo della medicina, sia nell'ambito delle altre discipline. E in questa indagine documentata occorre fare una distinzione perchè un conto è il libero docente che insegna come incaricato, un conto è il libero docente che tiene un corso libero ed è a proposito di quest'ultimo che io sostengo che la libertà è più teorica che pratica nelle università statali

Non accetto il giudizio negativo perchè non corrisponde a verità il fatto che il dottorato di ricerca presuppone una ricerca programmata. Abbiamo sempre sostenuto che nell'ambito del dipartimento c'è sì un'esigenza di programmazione, ma questa esigenza non può mai vincolare totalmente un docente. Non si può dire che la scienza è libera e non è programmata, perchè faremmo, come si dice in termini volgari, di ogni erba un fascio. Esiste nel campo di alcune discipline un'esigenza di programmazione che è invece assai minore in altre, e nelle stesse discipline ove vige l'esigenza di programmazione c'è anche la necessità di rispettare quelle che mi sono permesso di indicare (con un'espressione non mia, ma di un illustre scienziato francese) come idee fuori serie. Ebbene, abbiamo rispettato questa esigenza nel dipartimento, laddove abbiamo parlato di programmazione; a maggior ragione nel dottorato di ricerca, dove di programmazione non si parla.

Perciò questo giudizio negativo rispetto al dottorato di ricerca che costringe ad una ricerca programmata non è esatto, è ben lungi da noi l'idea di fare questo. Per quanto riguarda la libertà della libera docenza, ho già tentato di spiegare come questa libertà debba intendersi. Onorevoli colleghi, abbiamo scelto la strada del dotto-

rato di ricerca; orbene mi si lasci dire che andremmo incontro ad una posizione a dir poco paradossale se accanto al dottorato di ricerca ricreassimo in qualche modo la libera docenza. Può darsi che la strada da noi scelta non convinca molto e voglio anche concedere che possa essere in parte soggettiva, ma una volta scelta questa strada, per una logica di coerenza del nostro atteggiamento, rispetto a questa università nuova che vogliamo creare, non è più possibile far resuscitare in un altro modo (perchè nel modo attuale ha dato origine a molte critiche, per non dire scandali) l'istituto della libera docenza, che finirebbe per sussistere come un titolo accademico che abbiamo già per questa parte positiva prefigurato nel dottorato di ricerca.

Credo di aver dato una risposta esauriente e vorrei illudermi di aver convinto anche il mio illustre collega Bettiol che è appassionato di questi problemi, ma che talvolta parla più col cuore che non con la mente e con la ragione, a non voler insistere su questa posizione della libera docenza.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, non ho la speranza di convincere il senatore Bettiol perchè ho visto nella sua difesa una passione da cavaliere che gli è propria e quindi mi rendo conto della difficoltà di superare una convinzione così profonda.

Debbo però dire, se me lo consente, in termini, appunto, da avvocato, che l'argomentare del senatore Bettiol dimostra troppo. Egli dice infatti: voi avete configurato il dottorato di ricerca quasi come un sostitutivo della vecchia libera docenza, quasi come un filone nuovo, diverso, più ancorato alla vita dell'università, al lavoro interno dell'università. Allora avete eliminato questa libertà al docente, perchè il dottorato di ricerca sarà sempre condizionato dal dipartimento, dai direttori del dipartimento, cioè da coloro i quali attribuiranno il titolo in base ad una valutazio-

ne che sarà in qualche modo condizionata dal loro modo di vedere, di organizzare la vita dell'università. Ma, senatore Bettiol, mettiamo anche che questo rischio ci sia. Ma chi attribuisce il titolo di libero docente? Ecco perchè il suo argomentare dimostra troppo: è sempre questo dipartimento, sono sempre questi direttori di dipartimento, è sempre quest'università. Se c'è questo *Leviathan*, bisogna proprio uscirne fuori; ma qui non si sta discutendo della ricerca o della libertà costituzionale della ricerca, qui si sta discutendo di un titolo legale. Il libero docente è ancora un titolo legale, è ancora lo Stato, è ancora la legalità, quindi è perfettamente nella logica che lei combatte. E siccome combatte con la irruenza e con la forza di una argomentazione appassionata, il suo slancio porta a distruggere proprio l'istituto che vuole difendere e svela la inutilità di questo titolo.

Per essere rigorosi non dovrebbe esserci il riconoscimento dall'università o dallo Stato di questo titolo. Si dovrebbe logicamente sostenere che non ci può essere una libera docenza che sia tale, se è dentro l'involucro di una legalità. Ecco perchè allora sono nati gli abusi, senatore Bettiol, e gli abusi, se mi consente, non sono dei fatti episodici, delle cristallizzazioni successive, che si arroccano intorno a certi istituti e che possono essere separati successivamente da questi istituti. No, gli abusi rivelano o creano di fatto un modo di essere di questi istituti; se accadono, li trasformano nel loro accadere, ne svelano una certa natura per cui è inutile negare di fronte agli abusi qual è la vera natura che l'istituto della libera docenza ha ormai acquistato, quella di una funzione paraprofessionale che non ha niente a che fare con il principio della libera ricerca o del libero insegnamento. Questo bisogna salvaguardarlo anche all'interno dell'università, secondo la logica che presiede una serie di norme di questo disegno di legge. Ma l'istituto della libera docenza è obsoleto proprio per il modo in cui si è venuto sviluppando e trasformando.

Questa è la realtà storica che non si può ignorare perchè non c'è una verità diversa da quella storica in cui tutti gli istituti

vivono, si trasformano e concretamente si realizzano. Questa verità astratta non esiste. Ecco perchè debbo esprimere la mia contrarietà all'emendamento.

Vorrei dire invece che qui si crea un sistema diverso, quello che porta all'interno dell'università, di un'università concepita sempre di più come lavoro di *équipe*, in cui c'è sempre meno spazio — dobbiamo riconoscerlo, forse con qualche malinconia — per la figura romantica del singolo, l'attività di ricerca che naturalmente deve essere presidiata dentro l'università da garanzie di libertà, ma è coordinata ad un lavoro comune che può portare poi ad un titolo come il dottorato.

Del resto, per venire incontro a certe esigenze, abbiamo fatto la modifica che consente anche a chi dal di fuori, a tempo limitato e non più a tempo pieno, lavora con il dipartimento di conseguire il dottorato. Pertanto non vedo proprio, a questo punto, per quale ragione dovremmo ripristinare un istituto come quello che abbiamo a grande maggioranza ritenuto obsoleto e da superare.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20.0.2 presentato dal senatore Germanò e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 21.

(Concorsi per docenti universitari)

Il Ministro della pubblica istruzione bandisce ciascun anno i concorsi per tutti i posti di docente di ruolo disponibili al 16 ottobre presso i singoli dipartimenti, dopo che i trasferimenti di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo precedente sono stati effettuati, per gruppi di discipline strettamente affini o per singole discipline indicate dai dipartimenti, nell'ambito dei rispettivi settori di ricerca e di insegnamento.

Qualora per mancata formulazione delle indicazioni di cui sopra da parte dei dipartimenti rimangano posti disponibili, il Ministro, sentita la giunta dell'ateneo interessato, provvede, entro un anno, a bandire il relativo concorso per la disciplina o gruppo di discipline che ritenga utile al dipartimento.

La commissione giudicatrice è nominata dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da cinque docenti di ruolo dei settori di ricerca e di insegnamento cui si riferisce il concorso, estratti a sorte tra quelli indicati dai dipartimenti in cui il settore di ricerca e di insegnamento è compreso.

Ogni dipartimento indica, ai fini di cui al precedente comma, non più di tre docenti; fra questi non possono essere compresi coloro che facciano parte del Consiglio nazionale universitario o che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici di due concorsi immediatamente precedenti per le medesime discipline.

La commissione formula il suo giudizio sulla base dei titoli presentati e discussi pubblicamente con i candidati; può inoltre richiedere prove sperimentali, per le discipline che lo consentano.

Al termine dei suoi lavori la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati ed il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa propone i vincitori, in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza.

I dipartimenti, sentiti i consigli di corso di laurea interessati, con propria deliberazione chiamano i vincitori, sulla base delle domande da questi presentate, a coprire i posti messi a concorso.

La nomina è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il quale successivamente provvede, del pari con proprio decreto, ad assegnare i posti non ricoperti ai vincitori che non siano stati chiamati.

Lo straniero vincitore del concorso, che assuma la cittadinanza italiana, è nominato docente di ruolo, con le procedure sopradette, a domanda, con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data di acquisizione della cit-

tadinanza. La nomina può essere fatta anche in soprannumero; in tal caso, qualora non vi siano chiamate, sull'assegnazione al dipartimento decide il Ministro, sentiti i dipartimenti interessati.

Oltre ai vincitori la commissione può indicare candidati meritevoli di chiamata, in ordine preferenziale e per un numero non superiore ad un quarto dei posti messi a concorso. In caso di vacanza di posti, i dichiarati meritevoli possono essere chiamati dai dipartimenti secondo l'ordine della graduatoria, nel termine di un anno dalla data in cui venne bandito il concorso.

I concorsi universitari sono banditi entro il 15 dicembre ed espletati entro il 30 giugno successivo. I vincitori sono chiamati entro il 15 settembre e prendono servizio con l'inizio del nuovo anno accademico.

Le assegnazioni del Ministro della pubblica istruzione di cui al comma ottavo del presente articolo si effettuano entro il 15 ottobre.

Tutti gli atti della commissione sono pubblici.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 21.

T O R E L L I , Segretario:

Sostituire il primo e secondo comma con i seguenti:

« I concorsi per docente di ruolo sono banditi ogni anno con decreto del Ministro della pubblica istruzione per i settori di ricerca e di insegnamento indicati dai dipartimenti, a norma del secondo comma dello articolo 11, nell'ambito di quelli che sono compresi in apposito elenco stabilito e periodicamente aggiornato dal CNU, anche su proposta delle singole università.

Il concorso si effettua per tutti i posti disponibili al 16 ottobre dell'anno successivo. Per i posti per i quali la destinazione non sia stata disposta dai dipartimenti entro il 15 novembre, essa viene decisa dal Ministro, sentita la Giunta dell'ateneo interessato, all'atto del bando ».

21.24 IANNELLI, CARRARO, CODIGNOLA

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Ministro della pubblica istruzione bandisce ciascun anno i concorsi per tutti i posti di ruolo disponibili al 16 ottobre presso le singole Facoltà, dopo che sia stata deliberata la copertura dei posti medesimi mediante trasferimento ai sensi delle disposizioni della presente legge ».

21.11 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al primo comma, sostituire le parole: « per gruppi di discipline strettamente affini o per singole discipline indicate dei dipartimenti, nell'ambito dei rispettivi settori di ricerca e di insegnamento », *con le altre:* « per settori di ricerca e di insegnamento in riferimento alle esigenze dei dipartimenti ».

21.33 FORTUNATI, ROMANO, SOTGIU, PIOVANO, CINCIARI RODANO Maria Lisa, ROSSI, PAPA, BONAZZOLA RUHL Valeria, FARNETI Ariella

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Fra i posti disponibili debbono essere indicati quelli ai quali è connesso l'obbligo di un insegnamento istituzionale o fondamentale ».

21.1 TRABUCCHI

Sostituire il secondo, terzo e quarto comma con il seguente:

« Le Commissioni giudicatrici sono composte di sette membri eletti per ciascun settore dai docenti universitari del settore, i quali possono esprimere il proprio voto per tre docenti appartenenti allo stesso settore di insegnamento e di ricerca. Risultano eletti coloro che hanno riportato il numero più alto di voti. Non possono essere eletti coloro che facciano parte del CNU o che abbiano fatto parte di commissioni giudi-

catrici del concorso immediatamente precedente per lo stesso settore ».

21. 22

PELLICANÒ

Sostituire il secondo, terzo e quarto comma con il seguente:

« Le commissioni giudicatrici sono composte di sette membri eletti per ciascun settore dai docenti universitari del settore, i quali possono esprimere il proprio voto per tre docenti appartenenti allo stesso settore di insegnamento e di ricerca. Risultano eletti coloro che hanno riportato il numero più alto di voti. Non possono essere eletti coloro che facciano parte del CNU o che abbiano fatto parte di commissione giudicatrici del concorso immediatamente precedente per lo stesso settore ».

21. 34

ANTONICELLI, ROMAGNOLI CARETONI Tullia, OSSICINI

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Indipendentemente dal caso di raddoppiamento di cattedra, qualora nell'organico di una Facoltà si verifichi la vacanza per oltre due dei posti di professori di ruolo assegnati, la Facoltà stessa è tenuta a provvedere alla copertura almeno dei posti eccedenti i due predetti entro il termine di 60 giorni dalla data d'inizio di ciascuna vacanza successiva alla seconda.

Trascorsi i termini previsti dal precedente comma, senza che la Facoltà interessata abbia provveduto, il Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio nazionale universitario, espresso nella prima adunanza, o comunque nella prima sessione successiva alla scadenza dei predetti termini, stabilisce le cattedre da mettere a concorso disponendo anche eventuali duplicazioni di cattedre, ove ne sussistano i presupposti, e bandisce il relativo concorso.

Nel caso che il Consiglio nazionale universitario non esprima il proprio parere nella predetta adunanza o sessione, il Ministro provvederà direttamente al bando di concorso e, a norma di legge anche ove occorra,

alla nomina del vincitore. A meno che non siano già coperti da professori di ruolo tutti gli insegnamenti fondamentali della Facoltà, le cattedre assegnate a insegnamenti complementari non possono superare il quarto delle cattedre complessivamente attribuite alla Facoltà ».

21. 12

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al secondo comma, sostituire alle parole: « sentita la », con le altre: « previo parere obbligatorio della ».

21. 18

GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Sostituire il terzo e quarto comma con il seguente:

« Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie sono composte di cinque membri e sono costituite mediante elezioni e successivo sorteggio, con le seguenti modalità:

1) Sono elettori i professori di ruolo e fuori ruolo delle Facoltà cui appartiene la materia messa a concorso, nonché i professori di ruolo e fuori ruolo della stessa materia o di materie affini appartenenti ad altre Facoltà; sono eleggibili i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo ed a riposo della materia messa a concorso e di materie affini, nonché cultori della materia e di materie affini. Le tabelle di affinità sono stabilite dal Consiglio nazionale universitario e sono sottoposte a revisione ogni cinque anni.

2) Fermo restando quanto disposto dalle norme di cui all'articolo 3, commi primo e secondo, lettera a) all'articolo 4, commi primo, secondo e terzo, e all'articolo 5 della legge 13 luglio 1954, n. 439, non possono essere eletti i professori che abbiano fatto parte di Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre nei due anni precedenti, ovvero di due concorsi successivi per la medesima materia. Detta norma non si applica ai pro-

fessori ordinari di ruolo e fuori ruolo della materia messa a concorso, ove essi siano in numero di cinque o inferiore a cinque.

3) Effettuato lo scrutinio delle votazioni i cinque membri che dovranno costituire la Commissione giudicatrice vengono sorteggiati tra i primi dieci designati. Qualora detti designati siano meno di 10, si procede preliminarmente all'integrazione fino a 10 mediante sorteggio fra tutti i professori di ruolo e fuori ruolo eleggibili non designati.

4) I sorteggi sono effettuati dalla Giunta esecutiva del Consiglio nazionale universitario.

5) Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario, saranno dettate le norme per l'elettorato attivo, relative agli istituti superiori con ordinamenti speciali e a singole Facoltà atipiche ».

21.13 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da sette docenti di ruolo dei settori di ricerca e di insegnamento, ai quali il concorso si riferisce; di questi: due sono designati dal Consiglio nazionale universitario, quattro sono estratti a sorte tra quelli indicati dai dipartimenti, nei quali il settore di insegnamento o di ricerca, cui si riferisce il concorso, è compreso, e dai dipartimenti nei quali si comprendono materie o insegnamenti connessi, uno è estratto a sorte tra gli insegnanti di materie fondamentali, istituzionali e strumentali dei settori di ricerca e di insegnamento ai quali il concorso si riferisce ».

21.2 TRABUCCHI

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonchè fra coloro che ab-

biano comunque riportato almeno venti voti complessivi tra tutti i dipartimenti ».

21.25 IANNELLI, CARRARO, CODIGNOLA

Al quarto comma, sostituire la parola: « indica » *con l'altra:* « elegge ».

21.26 IANNELLI, CARRARO, CODIGNOLA

Al quarto comma, sostituire le parole: « o che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici di due concorsi immediatamente precedenti per le medesime discipline », *con le altre:* « o che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici nei due anni immediatamente precedenti ».

21.27 IANNELLI, CARRARO, CODIGNOLA

Sostituire il quinto e sesto comma con i seguenti:

« Il secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dai seguenti:

“ Ogni commissario è tenuto a presentare nella prima seduta della Commissione giudicatrice una relazione scritta e motivata su ciascun candidato, da allegare agli atti del concorso.

La Commissione procede alla comparazione dei candidati e, con motivata relazione nella quale avrà dato esaurienti ragioni della propria scelta, propone non più di due candidati che essa ritenga degni di coprire la cattedra messa a concorso, in ordine di merito e mai alla pari.

La relazione deve essere integralmente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. I candidati hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti del concorso al quale hanno partecipato ” ».

21.14 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al quinto comma, sostituire le parole: « ; può inoltre richiedere prove sperimentali, per le discipline che lo consentano » *con le altre:* « e di eventuali prove didattiche o sperimentali ».

21. 28 IANNELLI, CARRARO, CODIGNOLA

Al quinto comma, dopo la parola: « sperimentali », *inserire le altre:* « e tecniche ».

21. 3 TRABUCCHI

Al quinto comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « , e prove didattiche per gli insegnamenti tecnici, istituzionali e fondamentali ».

21. 4 TRABUCCHI

Al sesto comma, sostituire le parole: « in base al quale essa propone i vincitori, in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza » *con le altre:* « e formula una lista aperta di idonei motivando le scelte fatte e l'ordine proposto. La lista degli idonei non può superare di 1/4 il numero dei posti messi a concorso ».

21. 35 FORTUNATI, PELLICANÒ, ANTONICELLI, ROMANO, SOTGIU, PIOVANO, CINCIARI RODANO Maria Lisa, ROSSI, PAPA, BONAZZOLA RUHL Valeria, FARNETI Ariella

In via subordinata all'emendamento 21. 14, al sesto comma, sostituire le parole: « e senza ordine di precedenza » *con le altre:* « graduandoli in ordine di merito mai alla pari ».

21. 15 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Dopo il sesto comma, inserire i seguenti:

« La relazione della commissione nelle sue conclusioni è sottoposta all'approvazione del Ministro, il quale decide sentito il Consiglio nazionale universitario.

Ove il Consiglio nazionale universitario rilevi che la commissione sia incorsa in illegalità, il Ministro ne può annullare il deliberato provvedendo alla costituzione di una nuova commissione. Ove il parere del Consiglio nazionale universitario sia nel senso che la motivazione sia insufficiente o in contrasto con gli atti del concorso, il Ministro invia gli atti stessi alla commissione per la revisione del voto. Se la commissione conferma il giudizio già dato il Ministro si pronuncia definitivamente, sentito di nuovo il parere del Consiglio nazionale universitario ».

21. 5 TRABUCCHI

Sostituire il settimo comma con il seguente:

« I consigli di facoltà chiamano, con propria deliberazione, a coprire i posti messi a concorso i vincitori, seguendo l'ordine della graduatoria di merito di cui al presente articolo ».

21. 16 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al settimo comma, sopprimere le seguenti parole: « , sentiti i consigli di corso di laurea interessati ».

21. 29 IANNELLI, CARRARO, CODIGNOLA

Al settimo comma, sostituire la parola: « sentiti » *con le altre:* « di concerto con ».

21. 6 TRABUCCHI

Al settimo comma, sopprimere le parole: « , sulla base delle domande da questi presentati, ».

21. 7 TRABUCCHI

Al settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Nell'ipotesi di conflitto tra il dipartimento e il consiglio di corso di laurea, de-

468ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

5 MAGGIO 1971

cide il Ministro, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario ».

21. 8 TRABUCCHI

Sostituire l'ottavo comma con il seguente:

« La nomina è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione. I dipartimenti sono tenuti a coprire i posti in organico scoperti entro l'anno successivo al concorso. In caso di mancata copertura il Ministro della pubblica istruzione provvede sentito il Consiglio nazionale universitario con il consenso degli interessati e seguendo l'ordine di lista degli idonei non ancora chiamati ».

21. 23 PELLICANÒ

All'ottavo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale universitario ».

21. 19 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

All'ottavo comma, dopo le parole: « con proprio decreto », *inserire le altre:* « , su conforme parere del CNU e sentite le richieste degli interessati ».

21. 30 IANNELLI, CARRARO, CODIGNOLA

Sopprimere il nono comma.

21. 31 IANNELLI, CARRARO, CODIGNOLA

Al nono comma, sopprimere le parole: « , che assuma la cittadinanza italiana, » *e, conseguentemente, le altre:* « , con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data della riacquisizione della cittadinanza ».

21. 9 TRABUCCHI

Al nono comma, sostituire le parole da: « Lo straniero », *fino a:* « della cittadinanza » *con le altre:* « Lo straniero vincitore di concorso conserva il posto se assume la cittadinanza italiana entro il termine di dieci anni dalla data in cui ha vinto il concorso ».

21. 20 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Al nono comma, in fine, sostituire le parole: « sull'assegnazione al dipartimento decide il Ministro, sentiti i dipartimenti interessati » *con le altre:* « sulla assegnazione alla Facoltà decide il Ministro, sentito il Consiglio della Facoltà interessato ».

21. 17 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sopprimere il decimo comma.

21. 21 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Sopprimere il decimo comma.

21. 36 FORTUNATI, RENDA, ROMANO, CINCIARI RODANO Maria Lisa

Al decimo comma, sostituire le parole: « ad un quarto dei posti messi a concorso », *con le altre:* « a due ».

21. 32 IANNELLI, CARRARO, CODIGNOLA

Al decimo comma, in fine, sostituire le parole: « in cui venne bandito il concorso » *con le altre:* « in cui venne definitivamente approvato il risultato della graduatoria ».

21. 10 TRABUCCHI

C O D I G N O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A . L'emendamento 21. 24 si riferisce al primo ed al secondo comma del testo della Commissione ed intende ovviare ad una certa contraddizione che esisteva, nel testo della Commissione, rispetto alle decisioni che l'Assemblea ha già assunto all'articolo 8 e all'articolo 11. Infatti all'articolo 8 abbiamo deliberato che il consiglio nazionale universitario provvede alla tipologia dei dipartimenti e che il

dipartimento organizza e coordina una pluralità di settori di ricerca e di insegnamento. Nell'articolo 11 abbiamo anche affermato che il dipartimento provvede nell'ambito dei posti di cui dispone alla determinazione del settore di ricerca ai fini dei concorsi.

In sostanza abbiamo già stabilito in questi due articoli che, essendo il dipartimento organizzato come pluralità di settori di ricerca e di insegnamento, i concorsi per i posti di ruolo debbono essere indetti appunto per ciascun settore di ricerca e di insegnamento, mentre il testo proveniente dalla Commissione lasciava dubbi al riguardo perchè invece di parlare di settori parlava di gruppi di discipline o addirittura di singole discipline.

Ecco la ragione per cui si è ritenuto di precisare che i concorsi sono banditi ogni anno per i settori di ricerca e di insegnamento (confronta appunto l'articolo 8) indicati dai dipartimenti (confronta articolo 11) nell'ambito — e questa è la aggiunta — di quelli che sono compresi in un elenco del CNU aggiornato via via. Si è cioè affermato che la tipologia non riguarda soltanto i dipartimenti, ma anche i settori di ricerca e di insegnamento rispetto ai quali un dipartimento può richiedere il bando di concorso.

Per quanto riguarda il secondo comma abbiamo attentamente esaminato la possibilità di soddisfare alcune richieste che erano pervenute nel corso del dibattito generale per evitare che spettasse al ministro il potere di bandire il concorso qualora non vi avesse provveduto il dipartimento. Peraltro non è stato possibile in realtà discostarci dalla sostanza del testo della Commissione che prevedeva comunque che questa facoltà data al ministro fosse soggetta ad un parere della giunta dell'ateneo. In fatti il sistema introdotto dalla legge prevede che tutti i posti disponibili debbono essere messi ogni anno a concorso, cioè non prevede la vacanza prolungata dei posti. Se avessimo lasciato aperta la possibilità che un dipartimento non chiedesse il concorso, sia pure sotto la penalità di non ottenere il relativo posto anche l'anno suc-

cessivo, avremmo di fatto violato il principio generale già affermato che in ogni caso tutti i posti dell'organico devono essere coperti anno per anno. Di conseguenza non abbiamo potuto tener conto di alcune perplessità che si erano manifestate a questo riguardo ed abbiamo riproposto un testo praticamente analogo a quello della Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 21.25, al terzo comma la Commissione aveva stabilito che la commissione giudicatrice fosse composta di cinque docenti dei settori di ricerca e di insegnamento cui il concorso si riferisce, estratti a sorte tra quelli indicati dai dipartimenti in cui è compreso il settore. L'emendamento ha voluto precisare che questa estrazione a sorte verrà fatta entro un più largo numero di persone, cioè anche tra coloro che abbiano riportato almeno 20 voti nelle elezioni in sede di dipartimento. Pertanto vi è un miglioramento nella procedura che era stata prevista dalla Commissione.

L'emendamento 21.26 è puramente formale. Infatti nel testo proposto dalla Commissione, al quarto comma dell'articolo 21 si diceva: « Ogni dipartimento indica, ai fini di cui al precedente comma, non più di tre docenti... »; con il nostro emendamento proponiamo di sostituire la parola « indica » con l'altra « elegge » in quanto si tratta di una elezione.

Inoltre, sempre al quarto comma, con l'emendamento 21.27 abbiamo voluto precisare che non possono far parte della commissione giudicatrice coloro che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici nei due anni immediatamente precedenti qualunque sia il settore di ricerca e l'insegnamento relativo. Infatti il testo parlava di due concorsi, sicchè poteva avvenire che due concorsi di uno stesso settore di ricerca e d'insegnamento avessero luogo a grande distanza di tempo.

Al quinto comma dell'articolo 21 con il nostro emendamento si intende sostituire le parole « ; può inoltre chiedere prove sperimentali, per le discipline che lo consentono » con le altre « e di eventuali prove didattiche o sperimentali » per il caso che

la commissione giudicatrice ritenga utile far eseguire dal candidato una lezione universitaria.

Per quanto riguarda l'emendamento 21.29 abbiamo soppresso le parole « , sentiti i consigli di corsi di laurea interessati » dal momento che è stato soppresso il consiglio di corso di laurea, o per lo meno ci proponiamo di sopprimerlo; comunque lo abbiamo già sostituito nell'articolo relativo ai dipartimenti con gli organismi interdipartimentali.

Con l'emendamento 21.30 all'ottavo comma, laddove si stabiliva che la nomina è disposta dal ministro con proprio decreto, si è ritenuto opportuno aggiungere le parole: « , su conforme parere del CNU e sentite le richieste degli interessati » per il caso in cui si tratti di assegnare posti non ricoperti a vincitori non chiamati. Questa norma mira ad evitare che l'elenco dei vincitori non venga completamente utilizzato, cioè che alcuni vincitori non vengano chiamati dai dipartimenti; nel caso che ciò si verifici, poichè il principio è quello di far corrispondere a tanti vincitori tanti posti, affinchè non vi siano nè posti vacanti, nè vincitori a spasso, si provvede con un intervento del ministro che, peraltro, deve avvenire su conforme parere del CNU per ragioni evidenti di garanzia ed anche sentite le richieste degli interessati, cioè di quei vincitori che eventualmente non siano stati chiamati a ricoprire un posto.

L'emendamento 21.31 riapre il discorso che è stato fatto ieri per quanto riguarda la possibilità per uno straniero di essere nominato professore in una università italiana. Abbiamo presentato un emendamento a firma dei senatori Iannelli, Carraro e Codignola che rappresenta una posizione della maggioranza; peraltro ieri il collega Carraro ha espresso alcune perplessità al riguardo. Ritengo di non poter condividere tali perplessità: l'affermazione che un cittadino straniero, vincitore di concorso — come già abbiamo stabilito all'articolo 20 — possa ricoprire un posto di insegnamento nell'università italiana è degna di essere fatta, anche se esistono alcune perplessità costituzionali che evidentemente

non possiamo dimenticare. Ricordo che già in atto tanto gli incarichi quanto i posti di aggregato possono essere affidati a cittadini stranieri ed è da notare che i posti di aggregato sono posti di ruolo; nè vi è stata alcuna contestazione fino ad oggi di carattere costituzionale. Pertanto insisterei affinchè l'emendamento 21.31 venga approvato; sopprimendo infatti l'intero comma, non si stabilisce nessun tipo di differenza per il vincitore di concorso, sia esso italiano, sia esso straniero.

L'emendamento 21.32 prevedeva che oltre all'elenco dei vincitori di concorso corrispondente al numero dei posti disponibile si potesse indicare un'appendice di vincitori per il caso che alcuni posti immediatamente occupati poi venissero nuovamente liberati per decesso, per esempio, o per dimissioni, in modo da non dover fare un altro concorso in questo caso. Questa riserva era limitata ad un quarto dei posti messi a concorso. Tale indicazione del quarto presentava peraltro una difficoltà, prima di tutto perchè è difficile in ogni caso poter indicare quale sia il quarto quando si tratti di numeri dispari; in secondo luogo, quando si tratti di un concorso che ha un numero di vincitori notevole, un quarto poteva essere eccessivo. Perciò abbiamo ritenuto preferibile che il numero di questi candidati in riserva, che sono dichiarati idonei ad essere professori ordinari per la durata di un anno perchè poi l'idoneità scade, fosse fissato in una cifra precisa, cioè in due.

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Signor Presidente, dichiaro subito di ritirare l'emendamento 21.11. Con l'emendamento 21.12 proponiamo di sostituire il secondo comma dell'emendamento 21.14 ora proposto dai senatori Iannelli, Carraro e Codignola con i seguenti (leggo perchè ci sono delle modifiche nel testo originariamente proposto, che tengono conto dei nuovi istituti nel frattempo approvati dall'Assemblea): « Indipendentemente dal

caso di raddoppiamento di insegnamento, qualora nell'organico di un dipartimento si verifici la vacanza per oltre due posti di docenti di ruolo assegnati, il dipartimento stesso è tenuto a provvedere alla copertura almeno dei posti eccedenti i due predetti, entro il termine di 70 giorni dalla data di inizio di ciascuna vacanza successiva alla seconda.

Trascorsi i termini previsti dal precedente comma, senza che il dipartimento interessato abbia provveduto, il Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del consiglio nazionale universitario espresso nella prima adunanza o comunque nella prima sessione successiva alla scadenza dei predetti termini, stabilisce i posti da mettere a concorso disponendo anche eventuali duplicazioni di insegnamenti, ove ne sussistano i presupposti, e bandisce il relativo concorso.

Nel caso che il consiglio nazionale universitario non esprima il proprio parere nella predetta adunanza o sessione, il Ministro provvederà direttamente al bando di concorso e, a norma di legge, anche, ove occorra, alla nomina dei vincitori. A meno che non siano già coperti da docenti di ruolo tutti gli insegnamenti fondamentali del dipartimento, i posti assegnati a insegnamenti complementari non possono superare il quarto dei posti complessivamente attribuiti ai dipartimenti ».

Ci sembra, onorevole Presidente, che alla disciplina sommaria del secondo comma dell'articolo 21 nel testo ora proposto dai senatori Iannelli, Carraro e Codignola sia bene sostituire una serie di regole più precise ed articolate in armonia col diritto vigente. Il testo di cui chiediamo l'emendamento sembra conferire un potere troppo ampio al ministro, oltre i limiti di una grave necessità. È bene lasciare ai dipartimenti, a nostro avviso, una certa elasticità nelle determinazioni. Il parere del consiglio nazionale universitario è garanzia sufficiente per limitare la scelta discrezionale. Sembra infine opportuno mantenere la distinzione tra materie, al fine di evitare una politicizzazione degli studi.

E vengo all'emendamento 21. 13, che tende a sostituire il terzo e il quarto comma con il

seguinte: « Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di insegnamento universitario sono composte di cinque membri e sono costituite mediante elezioni e successivo sorteggio, con le seguenti modalità:

1) sono elettori i docenti dei dipartimenti (questa dizione sostituisce la precedente: " i professori di ruolo e fuori ruolo delle Facoltà ") cui appartiene la materia messa a concorso, nonché i docenti di ruolo della stessa materia o di materie affini appartenenti ad altri dipartimenti (anche qui, come in seguito, la parola "dipartimenti" sta al posto della parola "facoltà"); sono eleggibili i docenti di ruolo (cade l'espressione "e fuori ruolo" perchè nei dipartimenti non esistono più i professori fuori ruolo) ed a riposo della materia messa a concorso e di materie affini, nonché cultori della materia e di materie affini. Le tabelle di affinità sono stabilite dal Consiglio nazionale universitario e sono sottoposte a revisione ogni cinque anni;

2) fermo restando quanto disposto dalle norme di cui all'articolo 3, commi primo e secondo, lettera a), all'articolo 4, commi primo, secondo e terzo, e all'articolo 5 della legge 13 luglio 1954, n. 439, non possono essere eletti i docenti che abbiano fatto parte di Commissioni giudicatrici di concorsi per insegnamenti universitari nei due anni precedenti, ovvero di due concorsi successivi per la medesima materia. Detta norma non si applica ai docenti di ruolo della materia messa a concorso, ove essi siano in numero di cinque o inferiore a cinque;

3) effettuato lo scrutinio delle votazioni, i cinque membri che dovranno costituire la Commissione giudicatrice vengono sorteggiati tra i primi dieci designati. Qualora detti designati siano meno di dieci, si procede preliminarmente all'integrazione fino a dieci mediante sorteggio fra tutti i professori di ruolo eleggibili non designati;

4) i sorteggi sono effettuati dalla Giunta esecutiva del Consiglio nazionale universitario;

5) con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario, saranno

dettate le norme per l'elettorato attivo, relative agli istituti superiori con ordinamenti speciali e singoli dipartimenti eventualmente atipici ».

A nostro avviso, onorevoli colleghi, il testo approvato dalla Commissione segue un criterio assurdo per quanto riguarda la designazione dei dipartimenti. Quel criterio infatti potrebbe determinare l'impossibilità per molti docenti di far valere la propria opinione per il fatto di essere rimasti in minoranza nelle deliberazioni di ciascun dipartimento. Con il nostro emendamento si propone di ampliare il numero degli eleggibili a giudice fino a comprendervi professori a riposo e cultori della materia capaci di severe valutazioni scientifiche.

Per quanto riguarda l'emendamento 21. 14, tendente a sostituire il quinto e il sesto comma dell'articolo in esame, debbo dire che più che la presenza fisica dei commissari per noi è necessario il giudizio maturato e chiaro di ciascun commissario che si assuma le proprie responsabilità. Occorre a nostro avviso che il giudizio dei singoli commissari sia formulato all'inizio dei lavori e non alla fine. Bisogna poi superare il sistema della terna senza cadere nell'errore del numero variabile dei vincitori (« quanti sono i posti messi a concorso » si legge nel disegno di legge). Il criterio seguito dal disegno di legge, a nostro avviso, si presta infatti a collusioni ed accordi mediante l'aumento anche artificioso del numero dei posti messi a concorso. La graduatoria per noi è fondamentale elemento di un giudizio analitico.

Altro emendamento che proponiamo è il 21. 15, tendente a sostituire, in via subordinata, all'emendamento 21. 14, al sesto comma, le parole: « e senza ordine di precedenza » con le altre: « graduandoli in ordine di merito mai alla pari ». La graduatoria ci sembra infatti inevitabile in un giudizio rigoroso.

Ultimo emendamento che presentiamo è il 21. 16 (dichiariamo infatti di ritirare il 21. 17). Il 21. 16 tende a sostituire il settimo comma con il seguente: « I consigli di dipartimento chiamano, con propria deliberazione, a coprire i posti messi a concorso,

i vincitori, seguendo l'ordine della graduatoria di merito di cui al presente articolo ». L'importanza della graduatoria serve anche, sempre a nostro avviso, a temperare il potere dei dipartimenti che sarà certamente maggiore di quello che era il potere delle facoltà. Si rischia diversamente il verificarsi delle chiamate *ad libitum* delle maggioranze che si formeranno prevedibilmente o si potranno formare nei consigli di dipartimento, sulla base di criteri non propriamente ispirati ad esigenze culturali e scientifiche.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Con l'emendamento illustrato dal senatore Codignola al consiglio nazionale universitario si affidano ora due compiti. Prima era stato affidato il compito della tipologia dei dipartimenti; ora viene proposto anche il compito non più della tipologia, ma addirittura di un'indicazione tassativa dei settori di insegnamento e di ricerca attraverso i quali può essere esperito il concorso, e nel cui ambito il dipartimento sceglie.

Il testo iniziale stabiliva che il concorso poteva aver luogo per gruppi di discipline o per singole discipline. L'emendamento proposto dalla maggioranza propone che il concorso sia fatto per settori di insegnamento nell'ambito di quelli fissati dal consiglio nazionale universitario. Il nostro emendamento invece propone che il concorso abbia luogo per settori di insegnamento e di ricerca con riferimento alle esigenze indicate dal dipartimento. E non è la stessa cosa perchè è chiaro che, avendo scelto la maggioranza una definizione di dipartimento, in realtà il concorso sarà fatto solo per gruppi di discipline affini. Il che, secondo noi, è un errore scientifico perchè si mette in discussione proprio la vitalità del dipartimento che si basa sul fatto che in un domani vi possano essere nel dipartimento uomini che possano comunicare fra loro e possano coesistere anche discipline non affini. Una pluralità di settori di ricerca e di insegnamento ha senso se chi vive nel dipartimen-

to ha, accanto ad una preparazione di base su discipline affini, una preparazione relativa anche a discipline non necessariamente affini. Quindi la nostra dizione sta a indicare che, fissato il settore di ricerca e di insegnamento, il dipartimento può indicare alcune esigenze specifiche riferite a quel determinato settore, ma non necessariamente attinenti a discipline affini. Avendo voi basato il settore di ricerca e di insegnamento su discipline strettamente affini, non è possibile attuare quanto da me prospettato, e si ricadrebbe praticamente, *mutatis mutandis*, nella situazione in atto oggi.

Quindi richiamo l'attenzione del Senato su una questione che, secondo me, non è formale, perchè si tratta del reclutamento delle nuove leve e bisogna stare attenti prima di affidare ad un organo centralizzato un aggiornamento continuo. Al consiglio nazionale universitario è stato affidato un compito abbastanza difficile e unificatore, dovendo esso provvedere alla tipologia del dipartimento. Ora attribuiamo al consiglio anche il compito di compilare un elenco dei settori di insegnamento e di ricerca. Credo che così si introdurrebbe un elemento di non facile manovrabilità e di non facile comprensione dal punto di vista scientifico-didattico.

L'emendamento 21.35 è legato ad una formulazione di carattere generale. Il testo da noi proposto si basa su una lista di idonei che non può superare di un quarto il numero dei posti messi a concorso. Quindi anzichè proclamare i vincitori, si farebbe una lista motivata e graduata di idonei.

L'emendamento 21.36 è in connessione con l'emendamento precedente. Avendo noi proposto la lista degli idonei, è chiaro che dobbiamo chiedere la soppressione del decimo comma.

PELLICANÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PELLICANÒ. L'emendamento 21.22 da noi proposto prevede che la commissione giudicatrice non deve essere composta da cinque membri, così come stabilisce l'articolo nel testo della Commissione, ma da

sette membri, per avere un numero maggiore di docenti partecipanti al giudizio. Se sono in sette a giudicare, lo stesso giudizio dà maggiore garanzia e infonde maggiore fiducia al candidato. Ancora, la commissione non deve essere nominata dal Ministro della pubblica istruzione, ma eletta da docenti dello stesso settore di ricerca e di insegnamento.

Poniamo inoltre dei principi: il primo è quello che la nomina non deve obbedire al principio gerarchico, cioè non deve provenire dal ministro, ma, con una pratica democratica, devono essere gli stessi docenti dello stesso settore ad eleggere questi commissari. L'elezione quindi deve essere fatta dagli stessi docenti e non deve essere imposta dal ministro, anche se egli può avere la possibilità di scegliere, tra una rosa di nomi, a sorteggio.

Con questo emendamento intendiamo quindi escludere il principio gerarchico e vogliamo anche che sia eliminato il principio fatalistico, allorchè si parla di sorteggio, instaurando invece un principio democratico. Ancora, intendiamo che l'elezione della Commissione giudicatrice scaturisca autonomamente, perciò viene anche affermato il principio dell'autonomia dei docenti del settore.

Anche l'emendamento 21.23 vuole obbedire ad un principio democratico, senza però escludere l'intervento del Ministro qualora sia necessario. Perciò nella prima fase il dipartimento copre autonomamente i posti in organico scoperti; qualora questa copertura non dovesse essere effettuata perchè nel dipartimento manca la volontà, allora può intervenire il Ministro in quanto egli deve far sì che la legge sia applicata. Ovviamente tale intervento deve avvenire sempre dopo aver sentito il consiglio nazionale universitario, con il consenso degli interessati e seguendo l'ordine di lista degli idonei non ancora chiamati. In complesso quindi si propone l'applicazione del principio democratico; qualora il sistema non dovesse funzionare si chiede che intervenga il Ministro il quale imporrà il rispetto della legge. Riteniamo pertanto che questo emendamento rispetti la volontà e l'interesse del-

l'università e della collettività e tenga conto anche degli interessi dei candidati applicando la giustizia secondo l'ordine di lista degli idonei non ancora chiamati.

CHIARIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARIELLO. L'emendamento 21.19 riguarda l'ottavo comma nel quale vorremmo fossero inserite le parole: « previo parere obbligatorio del consiglio nazionale universitario ». Era infatti una vecchia tradizione quella di sentire il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione e credo che potrebbe essere mantenuta.

Per quanto concerne l'emendamento 21.20 proponiamo che dal nono comma venga tolta tutta la prima parte che vorremmo sostituire con la seguente dizione: « Lo straniero vincitore di concorso conserva il posto se assume la cittadinanza italiana entro il termine di dieci anni dalla data in cui ha vinto il concorso ». È questo un concetto che credo dia la possibilità, se teniamo veramente ad avere un professore di chiarissima fama straniero, di saggiarlo e di documentarlo. Poi potremo sempre avere la possibilità, qualora questo volesse continuare ad essere professore ordinario regolare nei nostri atenei, di imporgli di assumere la cittadinanza italiana. Questa è una misura precauzionale in tutti i sensi: questa persona dopo essere stata favorita a venire non deve avere l'obbligo, lo stesso giorno in cui accetta di diventare professore ordinario, di assumere la cittadinanza italiana: ciò infatti potrebbe costituire una remora, che potrebbe nuocere in qualche caso.

Per quanto riguarda l'emendamento 21.21 tendente a sopprimere il decimo comma secondo il quale « oltre ai vincitori la commissione può indicare i candidati meritevoli di chiamata, in ordine preferenziale e per un numero non superiore ad un quarto dei posti messi a concorso », devo dire che si tratta di una vecchia questione. Non è nella tradizione italiana dei concorsi di cattedra in genere fare una lista aperta in maniera che

dopo i primi tre della terna si faccia un'altra lista di meritevoli tra i quali si possa scegliere per un determinato periodo. Ritengo quindi che non sia opportuno, se tutto va come è nelle previsioni, allargare questo concetto, e perciò atteniamoci ai soli vincitori. In un secondo momento si potrà vedere se introdurre questo fatto nuovo, che secondo me non è un sistema giusto, anzi è pericoloso.

Sopprimendo questo comma, che vuole lasciare aperto il ruolo per un quarto dei posti messi a concorso, mi pare si faccia una cosa molto opportuna, in quanto solo in un secondo momento, dopo aver esaminato come funziona questa riforma, ci si potrà accingere ad allargare le nomine dei professori al di là delle necessità dell'ateneo e del dipartimento.

CIFARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **CIFARELLI.** Signor Presidente, ho presentato insieme al senatore Giraudo il seguente emendamento: al nono comma, dopo le parole: « vincitore di concorso », inserire le altre: « appartenente ad uno Stato diverso da quelli che fanno parte delle Comunità europee ». Questo emendamento (21.37) ha connessione con la discussione che abbiamo fatto ieri sera e che del resto è stata ripresa poco fa dal collega Codignola in relazione all'emendamento 21.31. Quindi il nono comma dell'articolo 21 dovrebbe così recitare: « Lo straniero, vincitore del concorso, appartenente ad uno Stato diverso da quelli che fanno parte della Comunità europea, che assuma la cittadinanza italiana, è nominato... ». Questa è una proposta che ha il suo fondamento in una distinzione chiarissima che vi è tra la posizione dello straniero puramente e semplicemente, appartenente a qualsiasi Paese, e la posizione che hanno invece gli stranieri appartenenti agli Stati della Comunità europea.

Come tutti sappiamo, in base all'applicazione dei trattati di Roma, vi è un diritto comunitario in corso di formazione e vi è una situazione particolare, per esempio, di

collaborazione nei centri di ricerca; vi è addirittura una strutturazione di una di queste Comunità, l'Euratom, che è attinente in modo particolare ad un certo ordine di ricerche che hanno piena incidenza sul mondo universitario.

Pertanto l'emendamento che illustro salva al Senato la decisione prima, cioè quella della soppressione del nono comma; ma se il nono comma non dovesse cadere, evidentemente bisognerebbe modificarlo nel senso di inserire questa distinzione che attiene ad una particolare situazione giuridica per gli appartenenti agli Stati della Comunità europea. Rimarrebbe per il resto subordinata all'acquisizione della cittadinanza la piena fruizione del concorso vinto dallo straniero che vi abbia partecipato. Grazie.

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO. Onorevole Presidente, ritorna, ovviamente, la discussione che abbiamo svolto in parte ieri sera a proposito della partecipazione ai concorsi degli stranieri; del resto già ieri sera dicevamo che la sede più opportuna per disciplinare la materia sarebbe stata quella dell'articolo 21.

Dobbiamo ricordare la posizione di apertura verso gli stranieri che vincono o partecipano ad un concorso che è stata espressa negli emendamenti già illustrati da me ieri e poco fa dal senatore Codignola; posizione che nell'emendamento illustrato appunto dal senatore Codignola e da me firmato proponeva la soppressione del nono comma dell'articolo 21 nel quale si prevede che lo straniero vincitore del concorso possa essere nominato dopo aver acquisito la cittadinanza italiana.

Riflettendo sulla situazione giuridica che si verrebbe a determinare con la soppressione del nono comma dell'articolo 21, ho riveduto le mie idee in ordine all'opportunità di tale soppressione. Infatti se non ci fosse, come noi avevamo proposto, il nono comma dell'articolo 21, ci troveremmo nella situazione di non avere alcuna norma giuridica che in qualsiasi maniera preveda l'immissione in un

pubblico ufficio, quale quello di docente universitario, dello straniero. Inoltre, poichè fa parte del diritto pubblico generale del nostro Paese la norma secondo la quale per accedere ai pubblici uffici occorre la cittadinanza italiana e poichè nell'articolo 51 della Costituzione tale principio generale trova espressa conferma, credo che, nonostante la buona intenzione che ci aveva animato nel proporre la soppressione del nono comma dell'articolo 21, con tale soppressione anzichè ampliare la possibilità di immettere nei ruoli cittadini di provenienza straniera, arriveremmo addirittura all'impossibilità di immettere questi cittadini nei ruoli della scuola universitaria. Ecco perchè ritengo che, approfittando dell'emendamento proposto dal senatore Cifarelli, occorra riesaminare da parte della maggioranza tutto il problema, che occorra stabilire in positivo qualche cosa circa l'ammissione nei ruoli di docente universitario di chi non ha la cittadinanza italiana e che occorra stabilire qualche cosa che non sia in clamoroso contrasto con la norma dell'articolo 51 della Costituzione. Pertanto credo che dovremmo lasciare in vita la disposizione del nono comma dell'articolo 21 che prevede, per gli stranieri che abbiano vinto i concorsi, la possibilità della nomina nei ruoli dopo che abbiano acquisito la cittadinanza italiana anche in soprannumero poichè può essere che l'acquisizione della cittadinanza italiana tardi a venire. Nel contempo peraltro credo che possa essere soddisfatta l'esigenza espressa dal senatore Cifarelli presentando il seguente emendamento inteso ad aggiungere al nono comma il seguente periodo: « Non è necessaria l'assunzione della cittadinanza per gli stranieri appartenenti a Stati facenti parte delle Comunità europee o italiani non appartenenti alla Repubblica » (21.38).

PRESIDENTE. Lei è d'accordo, senatore Cifarelli?

CIFARELLI. Aggiungo la mia firma a questo emendamento, che ritengo sostitutivo dell'emendamento 21.37 da me in precedenza presentato ed illustrato.

CARRARO. Vorrei aggiungere, signor Presidente, che in questo contesto sia il nono comma dell'articolo 21, sia l'emendamento presentato dal senatore Cifarelli avevano dimenticato la posizione degli italiani non appartenenti alla Repubblica, che l'articolo 51 della Costituzione prevede che possano accedere ai pubblici uffici in Italia, qualora la legge così disponga. Orbene, se non ci fosse una specifica disposizione di legge noi priveremmo gli italiani del Canton Ticino, gli italiani della Repubblica di San Marino e in genere gli italiani che non fanno parte dello Stato italiano di accedere alla funzione di docente universitario. Ecco perchè io a titolo personale ritiro la firma che ho apposto all'emendamento soppressivo 21.31, in quanto ritengo che debba mantenersi fermo il nono comma dell'articolo 21 con l'aggiunta da me ora proposta.

PIOVANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIOVANO. Signor Presidente, a proposito di questo emendamento noi non riusciamo assolutamente a renderci conto dell'utilità di fare una distinzione tra i cittadini di Stati esteri non appartenenti alla Comunità europea e i cittadini che vi appartengono. Il principio generale che è stato già dibattuto in passato e che in fondo riaffiora qui è che le nostre università hanno ogni interesse ad acquisire dei docenti che siano quanto di meglio la scienza mondiale può mettere a disposizione, indipendentemente dalla loro provenienza. Se esiste una questione è quella che è stata ricordata ieri, di carattere costituzionale, e cioè l'interpretazione da darsi al secondo comma dell'articolo 51 della Costituzione: « La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica »: « gli italiani », non « gli stranieri ». Ma se tale questione è data per superata, resta pur sempre quella, essa pure ricordata ieri, secondo cui questa parificazione dovrebbe avvenire sulla base della reciprocità tra Stato e Stato: reciprocità che può aversi — al limite — con Stati anche di altri continenti, e magari non

con Stati appartenenti alla Comunità europea. È peraltro questione da discutere, da dibattere, da approfondire. Ecco perchè di gran lunga migliore sarebbe stata, a nostro giudizio, una soluzione che abolisse l'intero comma, come a suo tempo proposto.

Se però non si vuole accettare tale abolizione, quanto meno non si inserisca questo emendamento presentato dai colleghi Carraro e Cifarelli che sembra a noi inopportuno, discriminatorio e per certi aspetti — scusi il termine, senatore Cifarelli, non voglio dargli un significato offensivo — quasi fazioso. La Comunità europea è una formazione politica che ha un suo valore storico nel presente momento, ma credo che gli stessi sostenitori e fautori di questa soluzione politica pensino di allargarla e forse anche di trasformarla. Pertanto la nostra legge in questo momento può benissimo fare a meno di una restrizione così minuta che creerebbe una discriminazione tra i cittadini di altre nazioni che resterebbe a rigor di logica assolutamente incomprensibile.

Insistiamo pertanto per l'abolizione integrale del comma e comunque per la reiezione dell'emendamento dei senatori Carraro e Cifarelli.

BETTIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOLO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io credo che le università italiane possano aver bisogno anche di ricorrere all'aiuto prezioso di studiosi stranieri. E non sarebbe la prima volta anche nel corso della storia recente: infatti è già avvenuto che francesi, tedeschi o svizzeri siano venuti ad insegnare come professori di ruolo nelle nostre università. Ricordo un solo nome, lo Schupfer, che è stato il più grande storico di diritto italiano e che era tedesco (non so se poi abbia assunto la cittadinanza italiana). Così pure vi sono altri stranieri che insegnano in Italia, soprattutto alcuni svizzeri ticinesi, che rientrano nella clausola aggiunta dal senatore Carraro.

Io penso però che l'università come tale, pur avendo bisogno dell'aiuto e della collaborazione di taluni stranieri, debba tener

presente il problema del tipo di civiltà. Infatti non ritengo opportuno, o quanto meno non lo ritengo conveniente, che uno studioso che appartiene ad un determinato tipo di civiltà, che io rispetto, possa venire in Italia ad insegnare all'università qualcosa che può essere contrario alle tradizioni storiche e culturali del nostro Paese. Del resto nel preambolo degli statuti europeistici (e qui ricordo quanto ha detto testè il senatore Piovano) non si parla soltanto di questioni di carattere politico, ma si insiste soprattutto sul tipo di civiltà democratica, aperta, avente dei valori personalistici, che caratterizza la Europa comunitaria.

Non è questo il momento di fare delle polemiche. Si tratta soltanto di sottolineare un determinato momento di fatto e di diritto di cui agli statuti o alle norme fondamentali che regolano la vita delle società comunitarie europee. A me sembra pertanto che non si voglia con ciò fare delle discriminazioni e dire che non sarà possibile invitare un sudamericano o un orientale nelle università italiane per un ciclo di conferenze. Io stesso ho invitato dei professori dell'Oriente europeo a venire a Padova a fare delle conferenze per essere illuminato sugli orientamenti culturali iugoslavi o cecoslovacchi o rumeni; io stesso, nel corso della mia lunga esperienza, ho invitato professori brasiliani o argentini che sono venuti nella mia università di Padova ed hanno portato un ricco e prezioso contributo di incontri e di scambi di culture. E ciò potrà tanto più verificarsi se le università domani organizzeranno dei simposi internazionali. Ecco un punto che la riforma dovrebbe sottolineare, questo della collaborazione universitaria internazionale attraverso simposi che abbiano a discutere di problemi di fondo che ad un dato momento agitano le società: la nostra società che risponde ad un determinato tipo, la società orientale o la società sudamericana che risponde a tutto un altro tipo. Questi incontri sono estremamente utili ed io ne sottolineo l'opportunità. Ma per quanto riguarda l'inserimento di un docente in termini definitivi nel quadro strutturale universitario, credo che si tratti di una scelta che non ha nessun carattere discriminatorio e che non vuole asso-

lutamente dare il bando all'entrata di concezioni onde criticamente poterle conoscere e valutare e discutere perchè possano portare un loro prezioso contributo in relazione a quello però che è il tipo di civiltà al quale noi, attraverso le associazioni europee, siamo legati, quella che si chiama — e lo ripeto — la civiltà occidentale. Ritengo che l'emendamento dei senatori Cifarelli e Carraro...

S O T G I U . Questa è una concezione da Medio Evo.

B E T T I O L . Non è da Medio Evo perchè io non ho affatto negato l'opportunità che studiosi anche sovietici possano venire in Italia a fare il loro ciclo di conferenze nelle università italiane. (*Interruzione del senatore Sotgiu*). Sissignore, noi parliamo di civiltà occidentale ed abbiamo tutto il diritto di parlare di civiltà occidentale...

S O T G I U . E la isoli questa civiltà, la metta sotto una campana di vetro.

B E T T I O L perchè apparteniamo a questo tipo di civiltà e vogliamo rimanere legati a questo tipo di civiltà. Questo è un mio diritto. Io non sono assolutamente un impiccatore o un discriminatore, nel modo più assoluto, però appartengo ad un determinato tipo di civiltà ed intendo che l'università sia strumento per la tutela dei valori di questo determinato tipo di civiltà che sono poi valori universali, gli unici valori universali. (*Interruzione del senatore Sotgiu. Richiami del Presidente*).

C O D I G N O L A . Non si può sostenere questo. Come fa a sostenerlo?

B E T T I O L . Ho il diritto di parlare. Per queste ragioni appoggerò, perchè lo considero veramente pertinente ed acuto, lo emendamento dei senatori Carraro e Cifarelli.

P R E S I D E N T E . Avverto che, stante l'assenza del senatore Trabucchi, debbono considerarsi decaduti gli emendamenti 21. 1,

21. 2, 21. 3, 21. 4, 21. 5, 21. 6, 21. 7, 21. 8, 21. 9 e 21. 10 da lui presentati.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dirò in anticipo, così diventa più chiaro e più giustificato il giudizio rispetto agli altri emendamenti, che accetto gli emendamenti portanti la firma Iannelli, Carraro e Codignola. Mi riservo soltanto di dire qualche cosa in particolare per quanto riguarda lo emendamento 21.31, sempre a firma Iannelli, Carraro e Codignola, emendamento che propone la soppressione del nono comma. Su questo emendamento ho già espresso un parere, ma mi riservo di dire qualche cosa di più preciso più avanti.

Detto questo, per quanto riguarda la serie degli emendamenti proposti dai senatori Nencioni, Crollalanza ed altri, illustrati dal senatore Dinaro, domando scusa al senatore che li ha illustrati se non li giustifico singolarmente nel mio giudizio, ma vorrei dare un parere globale ed analitico nello stesso tempo. Vorrei innanzitutto che il senatore Dinaro in linea generale fosse d'accordo con me sul fatto che la serie degli emendamenti così presentati propongono una tecnica, a proposito di questo articolo 21, piuttosto macchinosa. Già quella proposta dalla Commissione non è certo perfetta né particolarmente semplificata, ma c'è un limite anche nella macchinosità. Nel giudizio complessivo penso che il senatore Dinaro sia d'accordo con me sul fatto che questa serie di emendamenti renderebbe particolarmente pesante la normativa per cui non si capisce più ad un certo punto se facciamo una legge o se dettiamo un regolamento. Questo come giudizio complessivo.

Per entrare più nei particolari, almeno in relazione agli emendamenti più importanti illustrati dal senatore Dinaro, dirò che per quanto riguarda l'emendamento 21. 12, il relatore non può essere d'accordo perchè esso presuppone una concezione dei sistemi didattici e organizzativi diversa da quella delineata dalla Commissione. Si parla nello emendamento di cattedre, di raddoppiamen-

to di cattedre, di facoltà, ma la struttura dell'emendamento rispecchia una concezione che è difficilmente innestabile in quella dell'università che è stata delineata.

L'emendamento 21. 13 è un emendamento eminentemente tecnico. Sono d'accordo sul fatto che, quando ci troviamo di fronte ad emendamenti tecnici, il giudizio può essere soggettivo. Si tratta in sostanza di stabilire qual è la tecnica migliore per risolvere un problema. La Commissione ha scelto la tecnica, quella delineata nell'articolo e modificata — ma si tratta di modifiche formali più che sostanziali — dagli emendamenti che portano la firma dei senatori Carraro, Codignola e Iannelli.

Nell'emendamento 21. 14 abbiamo una tecnica diversa e macchinosa. Si propone infatti che ogni commissario fissi in una relazione scritta, da allegare agli atti, il suo giudizio. Ogni giudizio, quando è espresso da una Commissione, è un giudizio collegiale. Non dico che una Commissione si pronunci sempre all'unanimità, si pronuncia anche a maggioranza, ma si tratta sempre di un giudizio collegiale e, in linea di massima, i giudizi su singole persone sono tenuti riservati. Capisco i motivi che hanno spinto a presentare questo emendamento; l'intenzione era quella di costringere moralmente i commissari a leggere le pubblicazioni. Ma questa costrizione è limitata perchè c'è modo e modo di leggere delle pubblicazioni e di motivare dei giudizi.

Tutto sommato, senatore Dinaro, devo dire che preferisco, perchè meno macchinosa e più rispettosa di certe prerogative e di determinati argomenti particolarmente delicati, la tecnica proposta dalla Commissione. Per questi motivi — e lo dico con un certo rincrescimento — non posso accettare lo emendamento proposto dai senatori Nencioni, Crollalanza ed altri e illustrato dal senatore Dinaro.

L'emendamento 21. 33 è il più lontano, così come viene presentato, dal testo della Commissione ma, dopo gli emendamenti presentati da alcuni colleghi e accettati dal relatore, questo testo è più vicino a quello della Commissione. Esaminiamo allora il punto o i punti che si allontanano dal testo

presentato dai senatori Iannelli, Codignola e Carraro. Mi sembra che il punto in cui l'emendamento Fortunati si allontana è questo: si dice che i concorsi debbono essere banditi per settori di ricerca, ma nel testo presentato dalla maggioranza della Commissione si parla di settori di ricerca che sono contenuti in un determinato elenco fissato dal CNU e da esso aggiornato. Qui invece si dice: « per insegnamenti in riferimento alla esigenza dei dipartimenti ». Evidentemente l'esigenza di un dipartimento è manifestata e sentita dal dipartimento stesso.

Dirò ora il mio pensiero spassionato: tra i due mali occorre scegliere il minore. Sarò sincero dicendo che non mi entusiasma certo quell'elenco fissato dal CNU nei vari settori di disciplina. Ove posso, esprimo molto liberamente il mio pensiero e per questo elenco non provo certo particolare attrattiva perchè so che le modifiche diventano difficili quando si tratta di un organismo per sua natura ampio nelle sue componenti. Sotto questo aspetto quindi dovrei preferire l'emendamento del senatore Fortunati, ma anche qui trovo una difficoltà.

Senatore Fortunati, se cominciassimo oggi la nostra vita, accetterei subito il suo emendamento, ma non siamo nati oggi e purtroppo neanche ieri; qualche anno sulle spalle lo abbiamo tutti e sappiamo che abusi sono nati e potranno nascere! Quando parliamo di settori di ricerca usiamo un'espressione che, intesa rettamente, ha il suo significato abbastanza preciso, ma che si può prestare anche ad interpretazioni molto restrittive. Infatti può essere chiamata settore di ricerca, a rigor di termini, anche una piccola parte di una disciplina, e purtroppo questo è già avvenuto. Ecco perchè si era pensato ad un organo centrale, che non entusiasma il relatore ma che evita ogni possibilità di eventuali abusi, che potrebbero invece nascere con l'emendamento Fortunati, anche se esso rispecchia di più l'autonomia universitaria e dipartimentale. Quindi tra i due emendamenti scelgo quello della Commissione, anche se con qualche riserva.

Senatore Pellicanò, il suo emendamento 21. 22 consiste fondamentalmente in due par-

ti: 1) la Commissione deve essere formata da sette membri invece di cinque; 2) la Commissione deve essere eletta direttamente (perchè poi si parla del più alto numero di voti). La maggioranza aveva indicato una Commissione formata da cinque membri. Per quanto riguarda poi il modo in cui detta Commissione deve formarsi, vorrei osservare che il senatore Pellicanò ha commesso un errore nella sua esposizione poichè nel testo della maggioranza si prevede un doppio meccanismo e cioè, in primo luogo, la elezione diretta di una rosa di candidati e poi il sorteggio. Capisco bene che la teoria del sorteggio può essere criticata, ma l'esperienza ci dice che dobbiamo provare a fare anche questo esperimento nel senso di creare la rosa dei candidati più ampia possibile e poi di lasciare alla sorte la decisione. Se poi anche questo strumento non dovesse dare i risultati sperati, avremo sempre il tempo di modificarlo.

Con il suo emendamento, senatore Pellicanò, temo che le piccole università non potrebbero essere rappresentate. In ogni caso poi la Commissione non ritiene di poter accogliere la sua proposta. Lo stesso ovviamente vale per l'emendamento identico presentato dal senatore Antonicelli e da altri senatori.

Per quanto riguarda l'emendamento 21. 18, esso non può essere accolto dal relatore per i motivi già accennati precedentemente. Analogamente non mi è possibile accogliere lo emendamento 21. 19. Penso infatti che si rischi, accettando anche questo emendamento, di gravare il consiglio nazionale universitario di un numero eccessivo di compiti e di prerogative, per cui sarei più cauto nel riconoscere altre attribuzioni a quest'organo.

L'emendamento 21. 20, a prima vista, sembra avere una sua ragione d'essere ma se leggiamo meglio il testo della Commissione ci accorgiamo che forse non è necessario. Il testo della Commissione infatti è concepito in questo modo: ai concorsi universitari possono partecipare italiani e stranieri. Nel momento in cui bisogna entrare nei ruoli, è necessaria la cittadinanza italiana. Dopodichè si dà una normativa per non far

perdere gli anni che possono trascorrere prima di ottenere la cittadinanza.

Se ho ben capito, la preoccupazione dei colleghi è se il diritto che si acquisisce dopo aver vinto il concorso rimane in sospeso, fino a che non viene ottenuta la cittadinanza italiana, per tutta la vita del vincitore, ossia fino ai 70 anni di età. Allora i colleghi liberali propongono di limitare a dieci anni il diritto di far valere il concorso vinto per cui se il vincitore entro dieci anni non ha ottenuto la cittadinanza italiana è come se non avesse vinto il concorso.

Può darsi che mi sbagli ma penso che l'intenzione del nostro collega sia stata questa. Ma se uno vince il concorso e non lo occupa, quel posto rimane in sospeso *sine die*? È bene perciò fissare un termine.

CHIARIELLO. Anche se fosse italiano, se il vincitore non occupa il posto, questo rimane vacante.

BERTOLA, relatore. Se la preoccupazione del senatore Chiariello è quella di non lasciare vacante il posto messo a concorso, fino a quando lo straniero non prende la cittadinanza italiana, devo dire che non ha alcun motivo questa preoccupazione essendo sufficiente un'attenta lettura del testo della Commissione. Infatti se si bandisce un concorso al quale partecipa uno straniero — quindi se è straniero non ha la cittadinanza italiana almeno all'atto del concorso — che vince il concorso il posto non rimane vuoto, ma è occupato da un altro italiano che abbia partecipato al concorso. Qualora poi lo straniero ottenga la cittadinanza italiana, dopo un certo numero di anni, viene collocato in soprannumero.

Se quindi la ragione per cui è stato presentato questo emendamento è quella di non lasciare un posto vacante, questa ragione viene a mancare perchè la Commissione ha previsto che il posto venga occupato da un altro vincitore, mentre lo straniero, ottenuta la cittadinanza italiana, occuperà il suo posto, ma in soprannumero perchè non si può lasciare un posto vacante per dieci anni.

Un discorso a parte devo fare per quanto riguarda gli emendamenti 21.21 e 21.36, ten-

denti a sopprimere il decimo comma. Questo non è possibile perchè questo comma prevede che siano nominati tanti vincitori quanti sono i posti messi a concorso e stabilisce poi che si aggiunga un piccolo numero di idonei — uso una espressione che non è esatta, ma che serve a farmi comprendere — che vengono indicati con un certo ordine. Infatti se in ipotesi vi fosse uno straniero, quel posto vacante evidentemente sarebbe coperto da uno di quelli che si aggiungono. Un altro motivo poi è dato dal fatto che anche se non c'è alcuno straniero — nel caso in cui rinunci o muoia in tempo brevissimo — è inutile accantonare il posto per fare un successivo concorso. Perciò c'è questo piccolissimo numero di semivincitori, questa piccolissima riserva di candidati che hanno dimostrato attraverso pubblicazioni di essere degni — anche se meno degli altri — di occupare quei posti.

Per questo motivo non posso accettare la soppressione del decimo comma.

PRESIDENTE. Senatore Bertola, la invito ad esprimere il parere sull'emendamento 21.38 proposto dai senatori Carraro e Cifarelli. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

PERNA. Non è proponibile!

PRESIDENTE. Senatore Perna, mi lasci dire, non protesti senza neanche sapere quello che voglio dire. Non ha diritto di parlare fino a che io non abbia finito di parlare! (*Vivaci proteste dei senatori Perna e Sotgiu*).

Tenendo presente l'articolo 51 della Costituzione, invito lei, senatore Bertola, e l'onorevole Ministro, ad esprimere il loro parere sulla costituzionalità e quindi sulla proponibilità dell'emendamento 21.38. Dopo di che l'Assemblea deciderà.

PERNA. Non è il Governo che deve decidere se è costituzionale, ma l'Assemblea!

PRESIDENTE. L'onorevole relatore dirà il suo parere, poi l'Assemblea deciderà. (*Vivaci proteste del senatore Perna*).

Senatore Perna, se lei mi vuole sostituire, volentieri le lascio il posto; però fino a quando sono qui a presiedere, lei non può parlare in questo modo.

BERTOLA, *relatore*. Senatore Perna, vorrei pregarla di lasciare esprimere al relatore il proprio parere modesto su questo argomento: evidentemente, poi, l'Assemblea deciderà. È un argomento che abbiamo già trattato ieri e che oggi riprendiamo.

PRESIDENTE. Infatti, l'onorevole Presidente ieri, da questo scanno, ha espresso qualche perplessità in proposito. Volevo ricordarlo.

BERTOLA, *relatore*. Esatto, signor Presidente, volevo partire dalle considerazioni già espresse. Esaminando, ora, un pochino più da vicino tale argomento, vediamo che l'argomento è duplice. Mi riferisco alla discussione che è avvenuta ieri, perchè è da lì che bisogna partire per chiarirci le idee. Il primo problema è di carattere costituzionale o di interpretazione della nostra Costituzione e su questo tema parlò ieri il nostro collega senatore Carraro. C'è, inoltre il secondo problema che fu sollevato ieri dal Presidente del Senato, fatto proprio dal Ministro e sul quale il relatore espresse qualche perplessità, quello della reciprocità. (*Vivaci commenti e proteste del senatore Perna*).

PRESIDENTE. Senatore Perna, lei parlerà dopo per dichiarazione di voto e dirà tutto quello che vorrà. (*Commenti del senatore Perna*). È il modo di procedere questo? Abbia pazienza, senatore Perna! (*Vivaci commenti del senatore Perna*). Non è possibile che il relatore ed il ministro esprimano il proprio parere? Lei, senatore Perna, dirà poi il suo.

PERNA. Non si tratta di parere, è la Costituzione che dice questo!

PRESIDENTE. Questa e la sua interpretazione; l'interpretazione di altri è diversa. Occorre un po' di rispetto anche per il pensiero degli altri.

BERTOLA, *relatore*. Forse, se i colleghi mi lasciassero esprimere completamente il pensiero, avrebbero un elemento in più di valutazione.

PRESIDENTE. Sia breve, senatore Bertola.

BERTOLA, *relatore*. Stavo dicendo che ieri i problemi erano in realtà due: uno di ordine costituzionale ed inoltre, dato e concesso il superamento del problema di interpretazione costituzionale, il problema della reciprocità. Su quest'ultimo problema il relatore aveva espresso il suo parere personale dicendo: sta bene sulla reciprocità, ma non la si deve interpretare alla lettera.

Orbene, il primo problema che dobbiamo affrontare è quello della costituzionalità o meno, cioè se possiamo immettere, indipendentemente dalla nazionalità, nel ruolo del docente universitario uno straniero che, se è straniero, evidentemente la cittadinanza italiana non la possiede. Non oso qui dare un giudizio se ciò è dentro o fuori la Costituzione; ho ben presente l'articolo 51 della Costituzione ed il suo secondo comma. Può darsi che queste mie parole non siano perfette, ma oso dire che la nostra Costituzione lascia un certo margine di interpretazione, tanto è vero che il senatore Carraro ieri ha citato uno stato di fatto esistente oggi sul quale non c'è stato finora nessuna impugnativa di anticostituzionalità, almeno che io sappia. Questo è il primo punto che dobbiamo chiarirci.

C'è il problema posto dall'emendamento che porta adesso la firma dei senatori Carraro e Cifarelli, il quale dice che non è necessaria l'assunzione della cittadinanza per gli stranieri appartenenti a Stati facenti parte della Comunità europea o italiani non appartenenti alla Repubblica. Lascio stare il problema degli italiani non appartenenti alla Repubblica che formano una categoria a sè e che sono anche contemplati nella nostra Costituzione. Orbene, l'accettazione di questo emendamento — ed io sarei il primo ad accettarlo, signor Presidente — evidentemente dà per superato un problema di ordine costituzionale, cioè dirò che dà un'interpretazione alla nostra Costituzione. In

questo momento io ho ai lati due illustri giuristi e non sono io che devo pronunciarmi su questo punto. Come si giustifica questo emendamento dei senatori Carraro e Cifarelli? Io do una giustificazione diversa da quella del nostro collega senatore Bettiol. Non chiamo in campo le civiltà, affatto. Io dico che questo emendamento risponde alla esigenza, almeno in parte o in buona parte, della reciprocità, perchè negli altri Stati della Comunità stanno facendo un lavoro simile, stanno, se così posso dire, liberalizzando (*interruzioni dall'estrema sinistra*) perchè c'è il principio della libera circolazione delle persone nell'ambito della Comunità, stanno liberalizzando la circolazione anche dei docenti... (*Commenti dall'estrema sinistra*).

F O R T U N A T I . Ma dove?

C I F A R E L L I . Ma via, li leggiamo i regolamenti comunitari!

B E R T O L A , *relatore*. Onorevoli colleghi, su questo punto potrei essere smentito dai nostri colleghi che partecipano più di me alla vita delle Comunità europee e se dico male invito qualcuno a smentirmi. Ma credo di non dir male facendo queste affermazioni. Del resto, qui c'è il senatore Cifarelli che è uno dei più appassionati europeisti. Ed ho finito. Il relatore accetta questo emendamento; evidentemente questo emendamento, ripeto, dà per superato un certo problema di ordine costituzionale, con una certa interpretazione della nostra Costituzione.

P E R N A . Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Su che cosa verte il richiamo al Regolamento?

P E R N A . Sull'improponibilità dello emendamento.

P R E S I D E N T E . Ma non può dire che è improponibile per il Regolamento.

P E R N A . Come non posso?

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Io, dopo l'ampia illustrazione dei pareri su tutti gli emendamenti fatta dal senatore Bertola, non ho che da richiamarmi a quanto egli ha detto e quindi posso esimersi dal dare motivazioni limitandomi a dire sinteticamente il mio pensiero su ciascun emendamento: favorevole al 21.24; contrario al 21.11; contrario al 21.33; contrario al 21.22; contrario al 21.34; contrario al 21.12; contrario al 21.18; contrario al 21.13; favorevole al 21.25, al 21.26 e al 21.27; contrario al 21.14; favorevole al 21.28; contrario al 21.35; contrario al 21.15; contrario al 21.16; favorevole al 21.29; contrario al 21.23, al 21.19; favorevole al 21.30. Salto un momento il 21.38 perchè è il motivo della discussione su cui voglio dire qualche parola. Sono poi contrario al 21.20; mi pare che il 21.17 sia stato ritirato; contrario al 21.21, al 21.36; favorevole al 21.32.

Sull'emendamento 21.38 voglio esprimere subito il mio pensiero.

Ritengo che la questione sia diventata inopinatamente una questione quasi politica, di confronto fra posizioni, il che travisa un po' le reali dimensioni della questione stessa.

Se si fa una questione politica, allora nel merito si può anche dire che indubbiamente, anche se la Comunità economica europea è per ora essenzialmente una comunità economica assistita da alcuni embrionali fatti politici, puntare ad accelerare all'interno di questa iniziale costruzione di un edificio unitario il processo di scambio delle persone anche a livello della massima cultura, e quindi al limite anche con atto unilaterale italiano, creando una condizione di maggior favore per il docente, lo scienziato, l'uomo di cultura straniero che può vincere un concorso in Italia, ciò costituirebbe una politica che l'Italia può benissimo fare: non mi pare che sia contraddittoria nè discriminatoria nei confronti dell'indicazione più ampia che è stata già consacrata nella legge quando si è affermata la possibilità per tutti di fare il concorso. Nè questo, senatore Bettiol, circoscrive un'area di civiltà: l'area

in tal caso, del resto, avrebbe molti confini, da tutti i lati, e quindi non coinvolgerebbe grandi scelte di principio. Vi è semplicemente il fatto che con alcuni Paesi esiste un rapporto più intenso, esiste una tendenza più matura, più avanzata ad una certa integrazione, ed allora si vorrebbe accelerare questa tendenza. Nel merito quindi la cosa si potrebbe benissimo fare; e se il discorso fosse solo di merito io esprimerei subito parere favorevole.

Debbo dire però al senatore Cifarelli (glielo ho detto anche in privato) che, chiarita in tal modo la questione di merito, a mio avviso il suo emendamento non regge sul piano giuridico. Questo è un pensiero del tutto personale, ma debbo esprimerlo. Infatti quando la nostra Costituzione dice che per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive la legge può parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica dice che la legge può parificare questi e non altri. Ed allora, o si riesce a dimostrare che con un'altra legge avente valore costituzionale, cioè che praticamente integra e modifica la Costituzione (sia pure il trattato di Roma), si considerano i cittadini della Francia, della Germania, eccetera, come cittadini italiani, e in tal caso non c'è motivo di introdurre una norma quale quella prevista dall'emendamento del senatore Cifarelli, oppure questo non si riesce a dimostrare, perchè è indimostrabile, ed allora si rimane sotto l'egida della previsione costituzionale. È un problema puramente tecnico e giuridico: secondo me dal punto di vista giuridico l'emendamento non regge. Così pure non regge l'emendamento soppressivo 21.31 presentato dal senatore Codignola che ricade nella medesima ipotesi: o la Costituzione consente la parificazione soltanto agli italiani non appartenenti alla Repubblica, ed allora l'emendamento è fuori della previsione costituzionale, oppure il senatore Codignola deve dimostrare che ciò è superato da norme sopravvenute. Poichè non credo che sia così, ritengo che entrambi gli emendamenti dal punto di vista tecnico-giuridico siano fuori della norma costituzionale.

Per questo solo motivo, confermando che nel merito sarei senz'altro favorevole per le

ragioni esposte (anzi apprezzo lo spirito che anima l'emendamento del senatore Cifarelli come manifestazione di volontà intesa ad accelerare ed arricchire quel processo di unità e di solidarietà europea che certamente è uno degli obiettivi a cui bisogna tendere), ritengo che lo strumento che il senatore Cifarelli ci offre non sia utilizzabile a causa della rigidità su questo punto della nostra norma costituzionale.

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Su che cosa?

P E R N A . Su questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Potrà parlare su questo emendamento quando verrà posto in votazione, senatore Perna. Lei ha esperienza parlamentare forse più di me: è possibile che oggi sia così agitato? Abbia pazienza...

P E R N A . Lei sa che in ogni momento un senatore può sollevare una questione di incostituzionalità su un testo. Dal momento che lo ha messo in discussione...

P R E S I D E N T E . Non l'ho messo in discussione in questo momento: ho chiesto il parere del relatore e del Ministro su tutti gli emendamenti.

P E R N A . Ma perchè si possa decidere se metterlo in votazione o no, si deve risolvere prima la questione di costituzionalità; questa questione bisogna risolverla prima. Ora, lei vuole far votare il testo. Io faccio una pregiudiziale.

P R E S I D E N T E . Senatore Perna, non si può sollevare per Regolamento una questione pregiudiziale su un emendamento.

P E R N A . Signor Presidente, lei non può mettere in votazione un testo sospetto di incostituzionalità prima che il Senato si sia pronunciato.

P R E S I D E N T E . Io non l'ho ancora messo in votazione. (*Interruzione del*

senatore Perna). Quando arriveremo a questo emendamento, lei chiederà la parola per dichiarazione di voto.

P E R N A . Signor Presidente, io sollevo la questione di incostituzionalità.

P R E S I D E N T E . Lei si opporrà alla votazione.

P E R N A . La questione che sollevo è quella della costituzionalità, ed è questa questione che va risolta previamente. (*Cenni di assenso del senatore Iannelli*). Lo dice anche il senatore Iannelli. Lei, questa questione, la deve risolvere previamente. Siccome lei lo ha ammesso anche con sole due firme, la questione è sorta.

P R E S I D E N T E . Risolveremo la questione quando sarà il momento.

P E R N A . Ma il momento è questo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Senatore Perna, lei può chiedere la parola per dichiarazione di voto anche sul primo emendamento...

P E R N A . Ma non si tratta di una dichiarazione di voto, signor Presidente. Come lo debbo dire?

P R E S I D E N T E . Lei proporrà la improcedibilità quando avrà...

P E R N A . Ma lei lo ha fatto discutere e ha chiuso la discussione generale sull'emendamento. A questo punto, prima che si passi al momento della votazione, io sollevo questa questione.

P R E S I D E N T E . L'ho fatto discutere, senatore Perna, come tutti gli altri emendamenti...

P E R N A . Signor Presidente, io sollevo una pregiudiziale. Siamo anche in venti per chiederlo...

P R E S I D E N T E . Ma non può sollevare pregiudiziali su un emendamento.

P E R N A . Allora basiamoci sul Regolamento del Senato. Lei non può opporsi. (*Rivolto ai suoi colleghi di Gruppo*): appoggiate la mia richiesta? (*Cenni di assenso da parte dei senatori dell'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Perna, che cosa vuole?

P E R N A . Sollevo una pregiudiziale...

P R E S I D E N T E . Ma non può sollevare la pregiudiziale!

P E R N A . Ma come non posso sollevarla!

C I F A R E L L I . La sollevi sull'emendamento.

P E R N A . Mi è stato impedito di farlo prima, perchè il Presidente non mi ha dato la parola.

P R E S I D E N T E . Le leggo il capoverso settimo dell'articolo 93 del Regolamento del Senato: « La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti ». Possiamo procedere?

P E R N A . Allora non si può discutere dell'incostituzionalità?

P R E S I D E N T E . Ma sì che si può discutere, quando sarà il momento, non adesso. Sgombriamo il campo da tutti gli altri emendamenti.

F O R T U N A T I . Ma lei ha ammesso questo emendamento sulla base di un giudizio di opportunità perchè mancava delle firme regolamentari; e allora lei ha espresso un giudizio di opportunità e su questo possiamo esprimerci anche noi.

P R E S I D E N T E . Si capisce: un giudizio sull'opportunità perchè la questione sul merito... (*Vivaci interruzioni dalla estrema sinistra*).

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Ma perchè mentre altri hanno parlato per tre ore noi non possiamo esprimere la nostra opinione?

PRESIDENTE. Dovevate chiedere la parola prima.

PERNA. Lei me l'ha negata.

PRESIDENTE. Lei l'ha chiesta in altro momento. Non è vero che non le ho dato la parola. L'ha chiesta in altro momento e non quando si discuteva dell'emendamento.

PERNA. Ho chiesto la parola e lei non me l'ha data, nel momento in cui è stato presentato il nuovo testo del 21.38.

PRESIDENTE. Senatore Perna, faccia un richiamo al Regolamento.

PERNA. Lo faccio, lo sto facendo il richiamo al Regolamento. L'articolo 100, capoverso quinto, del Regolamento, dice: « Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da otto senatori e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati. Il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti la opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti ».

Ora, signor Presidente, mi scuso personalmente con lei per la confusione che ho determinato, ma mi deve dare atto di aver ammesso questo emendamento ravvisandone l'opportunità senza far presente al Senato che vi era una questione di costituzionalità. Questo fatto, che può essere stato determinato dal prolungarsi della discussione sugli emendamenti, ha però determinato una situazione per la quale la nostra parte politica non ha potuto interloquire sulla questione di costituzionalità perchè lei di fatto ha dato la parola al relatore e poi al Ministro impedendo la discussione dell'Assemblea. A questo punto faccio il seguente richiamo al Regolamento: poichè è nei po-

teri del Presidente pronunciarsi sulla ricevibilità dei testi e poichè questo testo di per sé non è ricevibile a meno che non se ne ravvisi l'opportunità, sollevo la questione che lei non poteva pronunciarsi sulla ricevibilità del testo senza aver sottoposto all'Assemblea l'opportunità di farlo perchè un testo o è costituzionale o non lo è. Questo è il punto.

PRESIDENTE. Posso solo richiamarmi al Regolamento, senatore Perna, e per Regolamento, se ne ravviso l'opportunità, posso ammettere un emendamento, salva la votazione, che non viene pregiudicata in alcun modo. Nè ho detto che questo è un testo conforme o meno alla Costituzione, tanto è vero che prima di dare la parola al relatore ho richiamato l'attenzione dei colleghi sull'articolo 51 della Costituzione.

Quando ci saremo pronunciati su tutti gli emendamenti, io stesso le proporrò, senatore Perna, di discutere su questo punto.

PERNA. Lei non ha fatto svolgere la discussione generale.

PRESIDENTE. Il Regolamento non prevede la discussione generale sugli articoli. La discussione è stata aperta fino a quando lei non ha sollevato la questione. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

PERNA. In quel momento è stato fatto il richiamo.

CIFARELLI. L'emendamento 21.37 è stato presentato con la firma del collega Giraudo e mia ieri sera. Per colpa della tipografia l'emendamento non è stato stampato, quindi tutti i richiami all'articolo 100 non hanno alcun fondamento. (*Vivaci clamori dall'estrema sinistra*). Ora ci troviamo di fronte alla questione di porre la pregiudiziale o meno. Gli emendamenti sono stati illustrati; al momento della votazione eventualmente si potrà porre la questione.

L'emendamento 21.37 è stato presentato ieri, quindi non occorrono le otto firme.

A B E N A N T E . Ma è stato distribuito oggi.

C I F A R E L L I . Voi parlate di un emendamento che nasce da un emendamento già presentato.

P E R N A . Faccia ritirare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Non posso farlo ritirare adesso. Senatore Cifarelli, mantiene l'emendamento 21.38?

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, intendo sollevare una particolare questione perchè qui si verifica un fatto curioso. Evidentemente la domanda al presentatore se mantenga l'emendamento o lo ritiri avviene quando nel corso della votazione si arriva a quell'emendamento; io mi rifiuto di pronunciarmi se non quando arriviamo al punto in cui, nella regolare votazione, il proponente dell'emendamento deve dire se lo mantiene o lo ritira. Non agiamo sotto pressione di un tumulto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 21.24 presentato dal senatore Iannelli e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.33, presentato dal senatore Fortunati e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.22, presentato dal senatore Pellicanò, di contenuto identico a quello dell'emendamento 21.34, del senatore Antonicelli e di altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Dinaro, mantiene l'emendamento 21.12?

D I N A R O . Signor Presidente, ritiriamo tutti gli emendamenti presentati dalla mia parte all'articolo 21.

P R E S I D E N T E . Avverto che l'emendamento 21.18, del senatore Germanò e di altri senatori, è stato ritirato. Metto ai voti l'emendamento 21.25, presentato dal senatore Iannelli e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.26, presentato dal senatore Iannelli e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.27, presentato dal senatore Iannelli e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.28, presentato dal senatore Iannelli e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento 21.35, del senatore Fortunati e di altri senatori, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 21.29, presentato dal senatore Iannelli e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Pellicanò, insiste per la votazione dell'emendamento 21.23?

P E L L I C A N Ò . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 21.23, presentato dal senatore Pellicanò, non accettato nè dalla Com-

missione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Chiariello, insiste per la votazione dell'emendamento 21.19?

C H I A R I E L L O . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 21.19, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.30, presentato dal senatore Iannelli e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Codignola, insiste per la votazione dell'emendamento 21.31?

C O D I G N O L A . Avevamo proposto la soppressione di questo nono comma perchè, a ben vedere, questo comma è inutile. Abbiamo già votato ieri il diritto dello straniero di partecipare ai concorsi e anche di vincerli; ma non abbiamo stabilito che di conseguenza lo straniero venga anche nominato in ruolo. Ora il comma di cui si propone la soppressione prevede la nomina in ruolo solo nel caso che il vincitore acquisisca la cittadinanza italiana. Sopprimendolo nulla cambia, perchè in ogni caso, se il vincitore del concorso otterrà poi la cittadinanza italiana, evidentemente acquisirà il diritto ad entrare nei ruoli. Per questo ritengo che l'emendamento possa essere mantenuto, in quanto sopprimendo questo comma *nulla quaestio* nasce rispetto alle decisioni che abbiamo già preso.

Diversa è la questione relativa all'emendamento proposto dal senatore Cifarelli: non concordo con la prima parte di questo emendamento mentre sono d'accordo con la seconda parte che riguarda i non appartenenti alla Repubblica. Comunque ritornerò sull'argomento. Per ora dichiaro che mantengo l'emendamento 21.31.

C A R R A R O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R R A R O . Dichiaro di votare, per le ragioni che ho già detto nel corso della illustrazione dell'emendamento presentato insieme al senatore Cifarelli, contro la soppressione del nono comma poichè questo comma non solo dà allo straniero che acquisisca la cittadinanza italiana il diritto alla nomina, ma gli dà il diritto alla nomina anche in soprannumero ed in ogni tempo, ciò che non avviene per il cittadino italiano per il quale dopo un certo numero di anni dalla vittoria del concorso la nomina non è più possibile. Quindi, sul presupposto che il nono comma dell'articolo 21 ha una sua funzione, credo che sia utile, proprio nell'interesse dell'ammissione di stranieri che acquisiscano successivamente la cittadinanza italiana, mantenere il nono comma così come è stato presentato dalla Commissione.

F A R N E T I A R I E L L A . Allora era distratto quando ha firmato l'emendamento.

C A R R A R O . Era distratta lei, onorevole collega, quando spiegavo la ragione per cui ritiravo la mia firma da quell'emendamento.

S O T G I U . Lei era amletico, non distratto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 21.31 a firma dei senatori Iannelli e Codignola, accolto dal relatore e non accolto dal Ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Cifarelli, insiste per la votazione dell'emendamento 21.38?

* **C I F A R E L L I .** Signor Presidente, per quanto si riferisce alla prima parte dell'emendamento 21.38 e più precisamente alle parole: « stranieri appartenenti a Stati facenti parte delle Comunità europee » (per-

chè la seconda parte non mi pare che abbia suscitato delle preoccupazioni), debbo dire che non ho inteso violare la Costituzione, ma fare un'affermazione di principio nella logica delle deliberazioni che abbiamo già adottato. Ieri sera, quando è stato sollevato il dubbio, anche da sedi molto autorevoli, della rispondenza al dettato costituzionale dell'emendamento sulla ammissibilità dello straniero ai concorsi e quando è stata anche posta la questione della condizione di reciprocità, il Senato si è pronunciato — ed io convintamente ho sostenuto questa decisione intervenendo nella discussione — per la libera partecipazione dello straniero al concorso. Il che significa che abbiamo espresso una volontà non ancorata ad una interpretazione nè restrittiva nè pedissequa dell'articolo 51 della Costituzione.

Vorrei aggiungere due argomenti a favore dell'ordine di idee che ho espresso con questo emendamento e uno è proprio quello che riguarda gli italiani non appartenenti alla Repubblica i quali sono evidentemente degli stranieri dal punto di vista giuridico (sono cittadini svizzeri, jugoslavi, eccetera) ma nello stesso tempo vengono considerati agli effetti della legge, che può riconoscerli — la Costituzione dice che la legge può riconoscere — alla pari dei cittadini italiani perchè appartenenti ad una comunità di lingua, di civiltà, ad una comunità nazionale in senso lato e superstatuale quale appunto è quella considerata nella Costituzione. La Costituzione è del 1948, i Trattati di Roma sono del 1957: con essi sono state poste le basi di un ordinamento che è l'ordinamento comunitario, con relativi diritti, il quale, fra l'altro, prevede che accordi raggiunti in sede comunitaria e talvolta anche a maggioranza, se si esprimono in regolamenti, sono direttamente cogenti per i cittadini italiani, ovvero hanno la stessa applicazione della legge nel nostro Paese.

Ho ricordato non soltanto il diritto in sviluppo della Comunità, ma anche, da una parte, il Parlamento europeo e dall'altra la esistenza dell'Euratom, della comunità di ricerca, dei centri comunitari di ricerca

che operano anche nel nostro Paese (basti ricordare quello di Ispra), cioè mi sono riferito, in relazione a questi emendamenti, non soltanto ad una linea di sviluppo giuridico ma anche a quella interpretazione dinamica — l'ho sentito ripetere anche dal Presidente della regione Emilia Romagna — della Costituzione che è stata tante volte ricordata, ad esempio, dai colleghi comunisti in relazione agli statuti regionali. Purtroppo, signor Presidente, non intendo far nascere la guerra di Troia su questo punto, non nei rapporti tra maggioranza e opposizione che ha il legittimo diritto di votare in un senso o nell'altro, visto il turbamento di qualcuno dei colleghi della maggioranza che dà una interpretazione troppo pedissequa o superata — secondo me — dell'articolo 51 della Costituzione.

Per me è soddisfacente la dichiarazione del Ministro il quale con responsabilità politica ha riconosciuto nel merito l'importanza di questa affermazione e desidero sottolinearla apertamente concludendo il mio dire. Ecco perchè, signor Presidente, in relazione alla prima parte di questo emendamento, non insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 21.38, il cui testo, a seguito delle modifiche apportate ora dal senatore Cifarelli, risulta così formulato: « Non è necessaria l'assunzione della cittadinanza per gli italiani non appartenenti alla Repubblica ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Senatore Chiariello, insiste per la votazione dell'emendamento 21.20?

C H I A R I E L L O . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 21.20, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Chiariello, insiste per la votazione dell'emendamento 21.21?

C H I A R I E L L O . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 21.21, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori di contenuto identico a quello dell'emendamento 21.36, del senatore Fortunati e di altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.32, presentato dal senatore Iannelli e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di una interpellanza

J A N N U Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **J A N N U Z Z I .** Signor Presidente, mi permetto di sollecitare l'iscrizione all'ordine del giorno del dibattito sulle conclusioni della Commissione di inchiesta parlamentare sugli eventi della primavera-estate 1964 (su queste conclusioni ho già da tempo presentato l'interpellanza n. 452); dibattito che è appena terminato nell'altro ramo del Parlamento.

Mi consenta di sottolineare l'urgenza di questa iscrizione all'ordine del giorno, anche perchè nel corso della discussione di ieri e dell'altro ieri, alla Camera, sono stati chiamati in causa personalmente, in maniera scorretta e lesiva della dignità di questo ramo del Parlamento, membri della nostra Assemblea, me compreso.

Per quanto riguarda il merito di quella discussione avremo modo e tempo e pazienza per discuterne quando affronteremo l'argomento in quest'Aula.

Per quanto riguarda poi la questione di forma, mi permetto di informarla...

P R E S I D E N T E . Non entri nell'argomento!

J A N N U Z Z Iche per quanto riguarda me personalmente ho inviato una lettera di protesta al Presidente dell'altra Camera; per il resto mi rimetto a lei.

P R E S I D E N T E . Le assicuro che la conferenza dei capigruppo avrà cura di fissare la data per il dibattito da lei richiesto.

D'altra parte la Presidenza prende atto dell'invio da parte del senatore Jannuzzi al Presidente della Camera dei deputati di una lettera di protesta.

Per lo svolgimento di interrogazioni sull'eccidio di Palermo

M A R U L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R U L L O . Chiedo se il Governo sia in grado di fornire informazioni sui fatti verificatisi a Palermo, nel corso dei quali hanno trovato la morte il procuratore della Repubblica ed il suo autista, un agente di custodia, perchè su questi fatti sono state presentate varie interrogazioni con carattere di urgenza.

R U S S O , *Ministro senza portafoglio.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U S S O , *Ministro senza portafoglio.* Senatore Marullo, il Governo si riserva di fissare una data per una risposta. Riconosce le ragioni di urgenza obiettive da lei sottolineate; ma bisogna che raccolga gli elementi per poter informare compiutamente

te, come è suo dovere, il Parlamento. Pertanto indicherà al Presidente del Senato una data per rispondere alle interrogazioni presentate da lei e da altri Gruppi parlamentari.

MARULLO. Nel ringraziare l'onorevole Ministro, sollecito il Governo a rispondere con la massima urgenza alle interrogazioni presentate.

Annuncio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

LIMONI, Segretario:

JANNUZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — L'interpellante, preso atto che dalle relazioni di maggioranza e di minoranza contenenti le risultanze delle indagini svolte dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi della primavera-estate del 1964 risulta che in tale periodo vennero assunte, e predisposte nei particolari, gravi iniziative, assolutamente illegali, dirette ad annullare le libertà fondamentali garantite dalla Costituzione, chiede di conoscere se il Governo non ritenga a questo punto indilazionabile:

1) promuovere rapidamente le opportune procedure amministrative nei confronti di quanti ebbero ad ispirare ed a realizzare dette iniziative;

2) consegnare all'autorità giudiziaria tutta la documentazione relativa, ivi compresa quella parte di documenti fin qui arbitrariamente e pretestuosamente censurata con il pretesto di un inesistente segreto politico e militare;

3) porre a disposizione dell'autorità giudiziaria, in particolare, i nastri delle registrazioni effettuate in quel periodo al Quirinale;

4) promuovere un'accurata indagine amministrativa circa il reclutamento clandestino di carabinieri in congedo, predisposto ed operato in quello stesso periodo da vari centri del SIFAR;

5) ricostituire la carriera degli ufficiali ingiustamente discriminati a causa della loro

fedeltà alle istituzioni repubblicane, e nello stesso tempo prendere le opportune sanzioni amministrative nei riguardi di coloro che, per reticenza o alterazione di verità, ostacolarono gli accertamenti compiuti dalle varie commissioni d'inchiesta e financo dall'autorità giudiziaria, e in particolare degli allora generali Cento, Celi e Markert e degli allora colonnelli Mingarelli, Dalla Chiesa e Bittoni, nonché del generale Allavena e dei colonnelli Palumbo e Bianchi;

6) predisporre rapidamente i provvedimenti necessari per un'organica e radicale riforma dei servizi di sicurezza, nonché delle norme amministrative e penali attualmente vigenti sul segreto politico e militare. (interp. - 452)

Annuncio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LIMONI, Segretario:

MARULLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Perchè riferisca al Senato sull'uccisione, avvenuta la mattina di oggi, 5 maggio 1971, per le vie della città, del procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Scaglione, e dell'autista che l'accompagnava. (int. or. - 2338)

RENDA, MACCARRONE Pietro, MARIS, TROPEANO, BRAMBILLA, VENANZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere la posizione del Governo nei confronti di un delitto, di carattere chiaramente mafioso, che ha colpito, per la prima volta nella storia d'Italia, un alto magistrato, il dottor Scaglione, procuratore generale di Palermo, e ciò nel momento in cui veniva promosso e trasferito a Lecce.

Gli interroganti — facendosi interpreti dell'enorme impressione che il tragico episodio ha avuto nell'opinione pubblica, mentre ricordano che negli ultimi tempi la vita di Palermo è stata tristemente caratterizzata da gravi episodi, come la fuga di Liggio, la scomparsa del giornalista De Mauro ed il tracotante atteggiamento di Ciancimino,

nei quali la Procura di Palermo è stata coinvolta con censure e critiche — chiedono che il Governo si impegni a che piena luce sia fatta, per tranquillizzare l'opinione pubblica ed aiutare il popolo italiano ad estirpare il cancro della mafia. (int. or. - 2339)

CIFARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali provvedimenti il Governo intenda urgentemente adottare in presenza del crescente imperversare della delinquenza da un capo all'altro d'Italia, in modi che distruggono le vite e danneggiano gravemente i beni e gli interessi dei cittadini, nel quadro di violazioni di ogni genere dell'ordinamento giuridico.

Il recentissimo assassinio del procuratore della Repubblica di Palermo non può che accrescere il già grave turbamento dell'opinione pubblica, onde l'autorità dello Stato rischia di essere compromessa ove tutti i pubblici poteri non operino con tempestiva efficacia e con la massima energia. (int. or. - 2340)

PICARDO, NENCIONI, DINARO, CROLLANZA, DE MARSANICH, FRANZA, FILLETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, TANUCCI NANNINI, TURCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento al grave episodio di delinquenza che si è verificato nel centro cittadino di Palermo, dove sono stati assassinati, con una scarica di mitra, il procuratore della Repubblica ed un agente che lo accompagnava, ed all'imperversare di episodi di delinquenza che hanno raggiunto ormai una dimensione non più tollerabile in un Paese civile, gli interroganti chiedono di conoscere quali indagini siano state esperite e quali risultati siano stati raggiunti. (int. or. - 2341)

JANNUZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali elementi il Governo ha potuto raccogliere, fino a questo momento, in relazione all'uccisione del procuratore della Repubblica di Palermo. (int. or. - 2342)

GATTO Simone, PARRI, ANDERLINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le risultanze sinora emerse sull'uccisione del procuratore generale dottor Scaglione e gli intendimenti del Governo sui modi più idonei a fronteggiare la gravissima situazione determinatasi nella città di Palermo in questi ultimi tempi. (int. or. - 2343)

PENNACCHIO, OLIVA, TIBERI, PERRINO, COPPOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Gli interroganti chiedono che il Governo, facendosi interprete dell'esecrazione generale, faccia immediatamente luce sull'inconcepibile crimine di Palermo, attraverso il quale si è fatta offesa alla coscienza civile e giuridica del popolo italiano e si è consumato l'ultimo limite di provocazione e di sfida ai poteri dello Stato. (int. or. - 2344)

LI VIGNI, MASCIALE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quale valutazione dia della decisione presa da cinque Paesi europei di sospendere l'acquisto obbligatorio di dollari a cambio fisso e per conoscere i motivi per cui l'Italia continua tenacemente a rispettare alla lettera gli accordi di Bretton Woods, nonostante la realtà di inflazione esportata attraverso il dollaro ed interessante anche il nostro Paese. (int. or. - 2345)

DI PRISCO, MASCIALE, FILIPPA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere notizie sui luttuosi fatti avvenuti a Palermo la mattina di oggi, 5 maggio 1971. (int. or. - 2346)

PELIZZO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della difesa.* — Constatata la prolungata e grave situazione nella quale versano le gallerie ed i musei nazionali, ormai da mesi chiusi al pubblico e soltanto, in pochi casi, aperti con orario estremamente ridotto, ciò che è determinato, principalmente, dall'inadeguatezza numerica del ruolo organico del personale addetto alla custodia ed anche dalla riduzione dell'orario di lavoro, fissato in 36 ore settimanali, in virtù dell'accordo sindacale recentemente concluso;

ritenuto, unanimemente, che tale stato di cose presenta riflessi estremamente negativi sul piano della cultura e dell'economia, avuto riguardo alla ricchezza ed al valore del patrimonio storico, letterario ed artistico di cui è dotato il nostro Paese, incentivante, in sommo grado, il movimento turistico interno ed internazionale, quest'ultimo apprezzabile anche per l'apporto notevole delle cosiddette « entrate invisibili »;

considerato che a siffatto anomalo stato di disservizio dei musei e delle gallerie s'intende ovviare, in attuazione della legge-delega 28 ottobre 1970, n. 775, mediante decreto del Presidente della Repubblica approvato dal Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1971, concernente, tra l'altro, la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, provvedimento presidenziale che è all'esame della Corte dei conti per la sua registrazione;

poichè sussistono fondati motivi che fanno facilmente prevedere che la definitiva soluzione del problema richiede ancora un termine non breve, tenute presenti le concorrenti determinazioni ministeriali e le procedure per l'espletamento dei concorsi (a 15.000 assomma il numero dei candidati a fronte di un limitatissimo numero di posti che verranno messi a concorso), e che pertanto si prolungherà nel tempo, con incalcolabili danni morali e materiali, la lamentata disfunzione dei nostri musei e gallerie,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri competenti non ritengano (ove non si giudichino possibili od utili assunzioni temporanee di personale straordinario, per esigenze di carattere eccezionale) di disporre con urgenza l'assegnazione, in via provvisoria, in attesa dell'espletamento dei concorsi, di personale militare volontario, in servizio di leva. (int. or. - 2347)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

BERNARDINETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando saranno iniziati i lavori di sistemazione e di ammodernamento della strada statale n. 577,

che da Amatrice porta, attraverso Campo-tosto, all'Aquila.

I tecnici del compartimento ANAS dell'Abruzzo hanno già predisposto i progetti relativi all'esecuzione dell'opera che si impone per l'importanza della strada, sia per i fini turistici che per il collegamento fra le due regioni del Lazio e dell'Abruzzo. (int. scr. - 5130)

PIRASTU. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intende realizzare le varianti delle strade statali nn. 126, 196 e 197, da tempo richieste dall'Amministrazione comunale di Guspini per giustificati motivi riferentisi alla sicurezza ed alla velocità del traffico, nonchè all'eliminazione dei pericoli che attualmente gravano sui passanti nelle vie del centro abitato del comune. (int. scr. - 5131)

TERRACINI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — Per essere informato circa la denuncia e l'incriminazione, da parte dell'autorità di polizia e della Magistratura di Perugia, di alcuni studenti iraniani iscritti a quella Università per asserite offese a Capo di Stato estero, avendo essi allestito una mostra fotografica e diffuso stampati informativi sulla situazione del loro Paese.

Per sapere, altresì, quali interventi in proposito siano stati compiuti presso il nostro Governo dalla Rappresentanza diplomatica dell'Iran in Italia.

Per conoscere, infine, in quale modo si intenda, alla luce dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, provvedere in merito all'autorizzazione richiesta, nel caso, dalla Magistratura di Perugia al Ministro di grazia e giustizia. (int. scr. - 5132)

TERRACINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — In relazione all'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 5071, presentata in data 22 aprile 1971, si chiede di sapere se ritenga ragionevole ed ammissibile la disposizione diramata dal più che mai inamovibile commissario straordinario al-

L'Istituto italiano per l'Africa ai delegati regionali ed ai fiduciari provinciali, in data 30 aprile 1971, con la quale, richiamandosi al nuovo statuto ancora da approvarsi, si intima che, a partire dal 1° luglio 1971, le sezioni cessino da ogni loro attività, ammonendo che il commissario straordinario stesso, tuttora in carica nonostante la scadenza dei termini formalmente stabiliti per l'assolvimento del suo compito, non riconoscerà più le spese non strettamente limitate alla conservazione delle cose esistenti o non espressamente da lui autorizzate, disposizione che equivale alla paralisi di tutte le iniziative che, nella carenza totale del commissario straordinario, le sezioni hanno, a loro merito, continuato a svolgere. (int. scr. - 5133)

TERRACINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — In relazione alla risposta data all'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 3863, con la quale si assicurava che, nel provvedimento in corso per l'ampliamento degli organici delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, si sarebbero tenute presenti le legittime attese degli idonei dei concorsi speciali del 1964, si chiede di sapere perchè, nel progetto per i nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione della pubblica istruzione, inviato per la registrazione alla Corte dei conti in data 21 aprile 1971, all'articolo 18, secondo comma, si prevede che i posti eventualmente non coperti nei concorsi da indire possano essere conferiti soltanto agli idonei dei concorsi pubblici banditi da data non anteriore al 1° gennaio 1967. (int. scr. - 5134)

DAL FALCO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Sull'ormai cronica spaccatura che un gruppo di binari ferroviari (provenienti da Bologna, da Modena e da Rovigo e diretti alla stazione di Verona-Porta Nuova) determinano artificiosamente rispetto a due fra i più popolari e popolosi quartieri di Verona: Golosine e S. Lucia.

Attualmente il collegamento fra i due quartieri è assicurato in qualche modo attraverso una passerella ed un sottopasso, mezzi de-

cisamente inadeguati per le crescenti esigenze degli abitanti, agli occhi dei quali l'acciaio dei binari appare come... un'ironica cortina di ferro in formato ridotto!

Il problema che l'interrogante ha l'onore di sottoporre all'attenzione del Ministro non sembra essere sconosciuto all'Amministrazione delle ferrovie italiane, se è vero che, in passato, non sono mancati nè l'interessamento nè le assicurazioni da parte del competente Ministero.

In particolare, l'interrogante chiede di sapere:

1) se esiste un progetto redatto dalla sezione lavori di Verona delle Ferrovie dello Stato, che prevede il trasferimento dei binari in questione più a nord, e, in caso affermativo, quali sono i tempi di attuazione;

2) se risponde al vero che una buona parte delle opere necessarie sarebbero già approntate (in particolare l'intera sede ferroviaria), mentre mancherebbero solamente i binari ed alcuni manufatti.

L'interrogante desidera richiamare l'attenzione del Ministro sull'urgenza delle opere oggetto della presente interrogazione, non solo per l'eliminazione di un'anacronistica barriera fra due moderni quartieri, ma anche per evitare che l'usura imposta dalla lievitazione dei prezzi riduca l'ampiezza delle opere da eseguire in rapporto ad eventuali stanziamenti. (int. scr. - 5135)

MURMURA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per essere informato se intenda estendere a tutto il personale civile degli Istituti di prevenzione e di pena le indennità previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, in quanto i rischi da esso affrontati sono pari, se non superiori, a quelli dei dipendenti già beneficiati. (int. scr. - 5136)

MURMURA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali urgenti e concreti provvedimenti intenda prendere al fine di far concludere, in provincia di Catanzaro, le pratiche di liquidazione dell'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva prodotto nell'anno 1969-70, le quali ammontano a parecchie decine di migliaia e la cui man-

cata definizione provoca giustificato malcontento tra i produttori, gran parte dei quali appartengono a categorie economicamente assai modeste.

La lamentata situazione, anche per l'errata disciplina normativa (i parametri sono stati disposti posteriormente al termine per la presentazione delle domande, ciò che vieta all'istante la valutazione serena del criterio di liquidazione da richiedere, ed il versamento dell'imposta di fabbricazione deve avvenire sul quantitativo denunciato, mentre più logica sarebbe la trattenuta diretta al momento del pagamento dell'integrazione), esige una sostanziale e seria revisione legislativa, anche allo scopo di evitare alcune condannate e condannabili esagerazioni da parte dei richiedenti. (int. scr. - 5137)

CERAMI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quando intende dare inizio al decentramento amministrativo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e disporre la relativa istituzione delle Direzioni compartimentali, come previsto dalla legge 12 marzo 1968, n. 325.

L'interrogante chiede, ancora, di conoscere i motivi del ritardo dell'entrata in vigore del sopracitato decentramento, anche in considerazione del fatto che, con l'allegato al decreto ministeriale del 22 dicembre 1969, erano state specificate le materie che rimanevano alla competenza degli uffici centrali e quelle di pertinenza delle Direzioni compartimentali, e che, con la circolare n. 1 del 2 gennaio 1970, il direttore generale, dottor Ponsiglione, aveva informato tutti gli organi, centrali e periferici, dell'Amministrazione che, nell'arco dell'anno 1970, sarebbero state istituite le prime Direzioni compartimentali. (int. scr. - 5138)

CERAMI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per cui non sono state conferite ancora le mansioni impiegate agli agenti ULA, come previsto dal decreto ministeriale 1° ottobre 1970, n. ULA/A/1201/22392, soprattutto in considerazione della mancanza di

personale esistente nel settore della carriera esecutiva degli uffici locali. (int. scr. - 5139)

CERAMI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quando saranno espletati i concorsi per titoli riservati ai sostituti reggenti ULA e sostituti agenti ULA, banditi rispettivamente con decreto ministeriale del 18 marzo 1970, numero ULA/1302/A/5227, e con decreto ministeriale del 20 marzo 1970, n. ULA/1302/A/4546, e, qualora la definizione delle pratiche inerenti fosse ancora ben lontana dal suo esaurirsi, come risulta all'interrogante, se non ritiene di dare adeguate, urgenti disposizioni perchè essa venga portata a termine con la massima celerità. (int. scr. - 5140)

MINNOCCI, LISI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il programma di sviluppo economico del Lazio, a suo tempo varato dal CRPE, impegna « il Ministro della pubblica istruzione a risolvere il problema del decentramento universitario nel Lazio » al fine di correggere, anche nel settore dell'istruzione universitaria, la deprecata tendenza in atto, che fa di Roma la testa enorme di un corpo che di anno in anno va diventando sempre più rachitico, con conseguenze di ordine economico e sociale che si rivelano sempre più preoccupanti;

che le scelte di fondo di tale programma sono state fatte proprie dalla Giunta regionale all'atto della sua costituzione;

che, in un dibattito che si è svolto alcuni mesi or sono presso la Camera dei deputati, il Ministro della pubblica istruzione ha riconosciuto la necessità che si proceda al più presto all'istituzione, oltre che di una seconda università statale in Roma, anche di un'università a nord e di un'altra a sud di Roma;

che è stato presentato, il 1° marzo 1971 al Senato, il disegno di legge n. 1596 per la istituzione di una seconda università statale in Roma,

gli interroganti chiedono di sapere se le preannunciate università statali a nord ed a sud di Roma verranno realizzate contemporaneamente alla seconda università in Roma, visto che non si è ritenuto — come pur sarebbe stato opportuno e necessario, a giudizio degli interroganti — dare alla loro istituzione carattere di priorità. (int. scr. - 5141)

SPAGNOLLI, DOSI, BISORI, ALESSANDRINI, COLLEONI, LOMBARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le gravi notizie diffuse da un quotidiano sulla situazione sociale ed economica di Milano, in relazione soprattutto all'esistenza di gruppi organizzati che fomentano la violenza, minacciando il tranquillo svolgimento della vita dei cittadini nel quadro delle libertà democratiche.

Per sapere, altresì, quali provvedimenti il Governo abbia preso ed intenda prendere perchè si ricreino condizioni di normale e serena convivenza civile. (int. scr. - 5142)

MACCARRONE Pietro. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro.* — Premesso che l'articolo 15 della legge del luglio 1962, n. 922, disciplina la ripartizione dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai sensi della legge 17 febbraio 1958, n. 59, e delle percentuali previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 9 aprile 1948, n. 436, per la copiatura di atti a norma della legge 28 luglio 1960, n. 777, e che le Procure generali presso le Corti d'appello sono autorizzate a trattenere il 45 per cento dei predetti diritti e percentuali da distribuire in parti uguali a tutti i funzionari di cancelleria e segreteria degli uffici giudiziari del distretto, previa detrazione del 6 per cento da versare al Ministero di grazia e giustizia;

ritenuto che il Ministero di grazia e giustizia, aderendo alle istanze dei coadiutori dattilografi giudiziari, ha predisposto, sin dal 5 febbraio 1970, un provvedimento legislativo che tuttora non è stato approvato perchè — a quanto pare — pur esistendo il parere favorevole del Ministero

delle finanze, manca sino ad oggi il correlativo parere del Ministero del tesoro;

ritenuto che la ritardata approvazione del predetto provvedimento ha creato viva tensione nella categoria, che ha proclamato lo stato di agitazione ed ha attuato lo sciopero nei giorni 13, 14 e 15 aprile 1971;

ritenuto che ragioni di giustizia perequativa impongono la sollecita approvazione del disegno di legge sopra richiamato, onde non arrecare ulteriore danno ai coadiutori dattilografi giudiziari,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri interrogati non ritengano di adottare le opportune incombenze di rispettiva competenza per la sollecita approvazione del provvedimento legislativo predisposto sin dal 5 febbraio 1970, al fine di assicurare al personale dei coadiutori dattilografi giudiziari una percentuale dei diritti e dei proventi di cancelleria devoluti all'erario in conto entrate eventuali del Tesoro. (int. scr. - 5143)

SEMA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza delle gravi misure repressive poste in atto nei giorni scorsi in alcune scuole triestine.

All'istituto magistrale « Carducci » 75 studenti sono stati sospesi per essersi riuniti in assemblea senza l'autorizzazione del preside; all'istituto tecnico « Carli » un'intera classe è stata sospesa a seguito di uno sciopero per motivi interni; all'istituto tecnico « Da Vinci » uno studente è stato sospeso per un lievissimo ritardo e per avere reagito all'insulto di un insegnante ed inoltre una delegazione di quest'ultimo istituto non è stata ricevuta dal provveditore agli studi.

Per sapere, altresì, se il Ministro ritiene che metodi siffatti siano la risposta più appropriata alle giuste lotte degli studenti per una scuola democratica.

Per sapere, infine, quali immediati interventi intende compiere e, in particolare, se non ritiene indispensabile e doveroso l'invio di un ispettore ministeriale a Trieste per esaminare la situazione e prendere adeguati provvedimenti contro i responsabili di tale inammissibile campagna intimidatoria. (int. scr. - 5144)

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 6 maggio 1971**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 6 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (612).

NENCIONI ed altri. — Modifica dell'ordinamento universitario (30).

GERMANÒ ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Università (394).

GRONCHI ed altri. — Provvedimenti per l'Università (408).

SOTGIU ed altri. — Riforma dell'Università (707).

ROMANO ed altri. — Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (81).

BALDINI e **DE ZAN.** — Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (229).

FORMICA. — Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (236).

TANGA. — Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari (1407).

II. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524). (*Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento*).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari